SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 gennaio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2004, n. **322.**

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del *Memorandum* stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 24.450 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DEGLI IMPIANTI, DELLA LOGISTICA E DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA

Il Ministero della Difesa della Repubblica italiana e Dipartimento della Difesa e della Sicurezza della Repubblica di Indonesia in seguito chiamati «Parti»,

al fine di sviluppare amichevoli rapporti tra i due Paesi;

considerato il comune interesse a promuovere la cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa;

riconosciuto che una più stretta collaborazione in questi settori sarebbe vantaggiosa per entrambe le Parti, oltre che per entrambe le industrie per la difesa;

desiderando trarre dei benefici dalle proprie capacità tecnologiche e industriali e volendo promuovere la cooperazione tra le proprie industrie;

disposti a favorire la cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, nell'ambito del presente *Memorandum* d'Intesa in conformità a leggi internazionali e a leggi e regolamenti in vigore nei rispettivi Stati,

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

Scopo

Scopo del presente *Memorandum* d'Intesa è favorire la cooperazione bilaterale nel settore degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, in conformità alle rispettive leggi e ai rispettivi regolamenti

nazionali. Per raggiungere questo scopo e nel reciproco interesse nazionale, le parti si impegneranno a promuovere la cooperazione reciproca con particolare riferimento alla logistica della difesa oltre che all'approvvigionamento e alla produzione di impianti per la difesa.

Art. 2.

Forme di cooperazione

La cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria della difesa, trattata nel presente *Memorandum* d'Intesa, può comprendere le seguenti forme:

cooperazione nel settore dell'uso e della gestione di impianti della difesa;

cooperazione nel trasferimento di articoli, impianti e servizi della difesa;

cooperazione sull'addestramento per la logistica;

ricerca e sviluppo, insieme, oltre alla produzione di oggetti di interesse comune;

cooperazione per le esportazioni a terzi oltre che approvvigionamento reciproco di impianti per la difesa;

scambio di informazioni e dati sulla logistica e sull'industria per la difesa;

scambio di seminari e riunioni miste sulla logistica e sull'industria per la difesa;

altre aree di cooperazione come stabilito di comune accordo da entrambe le Parti.

Art. 3.

Disposizioni di attuazione

Su richiesta, le Parti stabiliranno particolari disposizioni di attuazione riguardanti specifici aspetti di questa cooperazione.

Art. 4.

Comitato misto

1) Allo scopo di avviare, coordinare e controllare le attività eseguite nell'ambito del presente *Memorandum* d'Intesa, sarà istituito un Comitato Misto italo-indonesiano sui settori degli impianti, la logistica e l'industria della Difesa, di seguito chiamato «Comitato Misto».

Il Comitato Misto discuterà i diversi aspetti di questa cooperazione.

2) Il Comitato Misto sarà composto da non più di sette rappresentanti ufficiali di ciascuna Parte. Il Comitato Misto sarà co-presieduto dal Segretario Generale della Difesa del Ministero della Difesa della Repubblica italiana e dal Direttore Generale per i Materiali, le Strutture e i Servizi del Dipartimento di Difesa e Sicurezza della Repubblica di Indonesia.

3) Il Comitato Misto può istituire dei sotto-comitati per affrontare in maniera efficace specifici progetti di interesse comune.

4) Il Comitato Misto si incontrerà, in linea di massima, una volta l'anno, alternativamente in Indonesia e in Italia. La data, la sede e l'agenda saranno concordate dai due Presidenti.

5) I punti di contatto delle Parti saranno il Terzo reparto dell'Ufficio del Segretario Generale della difesa, per l'Italia, e l'Ufficio per le Relazioni Pubbliche e la Cooperazione estera del Dipartimento della Difesa e della Sicurezza, per l'Indonesia.

6) Gli incarichi del Comitato Misto saranno:

(*a*) identificare potenziali aree di cooperazione nel settore degli impianti e della logistica della difesa oltre che in quello industriale;

(*b*) proporre e discutere argomenti di comune interesse;

(*c*) avviare e organizzare le attività di cooperazione definite nell'articolo 2;

(*d*) controllare e rivedere le diverse attività iniziate nell'ambito del presente *Memorandum* d'Intesa;

(*e*) consigliare disposizioni di attuazione, quando e se richiesto;

(*f*) proporre e prendere in considerazione possibili emendamenti al presente *Memorandum* d'Intesa.

Art. 5.

Impegni contrattuali

1) Le Parti informeranno le rispettive industrie per la Difesa di principi di base del presente *Memorandum* d'Intesa.

2) Per quanto riguarda i contratti conclusi in relazione al presente *Memorandum* d'Intesa, ogni Parte, nell'ambito delle proprie responsabilità, farà tutto il possibile affinché i Contraenti adempiano gli obblighi contrattuali assunti.

Art. 6.

Supporto reciproco

1) Se una Parte intende acquistare impianti per la Difesa da una ditta fornitrice dello Stato dell'altra Parte, e richiede le relative informazioni, l'altra Parte farà del proprio meglio per collaborare attraverso il Comitato Misto o i due Presidenti.

2) Se dovesse essere firmato un contratto per gli impianti per la Difesa:

(*a*) si dovranno considerare la compensazione e i contro-acquisti;

(*b*) la Parte acquirente otterrà l'appoggio completo dell'Ufficio di Garanzia della Qualità dell'altra Parte a condizioni simili a quelle applicate per le proprie Forze Armate.

3) per l'addestramento del proprio personale (compresi gli, aspetti connessi con l'uso, oltre alla manutenzione), la Parte acquirente riceverà il supporto dell'altra Parte in termini concordati insieme, al fine di facilitare l'entrata in servizio dell'impianto per la difesa acquistato.

Art. 7.

Assegnazioni di bilancio

Ogni Parte sosterrà le proprie spese connesse all'attuazione del presente accordo nell'ambito delle proprie assegnazioni finanziarie.

Art. 8.

Proprietà intellettuale

I diritti e gli impegni di ogni Parte nel campo della proprietà intellettuale, dei diritti d'autore nel proprio territorio, della consegna di licenze di produzione, di vendita a terzi e protezione del brevetto relativo all'innovazione o allo sviluppo elaborato nell'ambito dei progetti bilaterali, saranno definiti nelle disposizioni di attuazione.

Art. 9.

Segretezza

Sino alla determinazione di un Accordo generale sulla Sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica di Indonesia, saranno applicate le seguenti regole:

(*a*) le Parti si impegnano a proteggere le informazioni classificate alle quali possono accedere nell'ambito del presente *Memorandum* d'Intesa conformemente alle proprie leggi e ai regolamenti nazionali;

(*b*) le informazioni e gli impianti classificati vengono forniti solo attraverso canali ufficiali o tramite canali concordati dagli uffici di sicurezza delle Parti designate, queste informazioni e questi impianti sono etichettati con l'indicazione del livello di classificazione e dello Stato di origine, come segue:

ITALIANO	INDONESIANO	INGLESE
Segretissimo	Sangat rahasia	Top secret
Segreto	Rahasia	Secret
Riservatissimo	Konfidential	Confidential
Riservato	Terbatas	Restricted
Non classificato	Biasa	Unclassified

(*c*) Tutti gli impianti e le informazioni ricevute nell'ambito del presente *Memorandum* d'Intesa non saranno trasferite, rivelate o rilasciate, direttamente o indirettamente, su base temporanea o permanente, a terzi o a persone non autorizzate o a entità senza un precedente consenso scritto della Parte originante.

Art. 10.

Visite

Le visite dei rappresentanti italiani o indonesiani nello Stato dell'altra Parte avverranno in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore nello Stato della Parte ospitante.

Ogni richiesta di visita sarà presentata attraverso canali ufficiali e sarà soggetta all'autorizzazione della relativa autorità dello Stato della Parte ospitante. Conterrà i dati del personale richiedente, il nome dell'ufficio o della ditta, lo scopo e la durata della visita, oltre al nulla osta di segretezza in possesso del visitatore, come stabilito dai regolamenti dello Stato della Parte di origine.

Art. 11.

Risoluzione delle dispute

1) Nel caso di una disputa riguardante l'interpretazione e l'attuazione del presente *Memorandum* d'Intesa, entrambe le Parti avranno dei colloqui a livello di Comitato Misto al fine di risolvere in modo amichevole la disputa.

2) Nel caso non si arrivi ad una soluzione a questo livello, entrambi i Presidenti del Comitato Misto riferiranno l'argomento alle Parti, se necessario attraverso canali ufficiali.

Art. 12.

Entrata in vigore, emendamenti e termine

1) Il presente *Memorandum* d'Intesa entrerà in vigore alla data del ricevimento della seconda notifica con la quale le Parti comunicheranno ufficialmente l'adempimento delle rispettive procedure di ratifica e rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni.

A meno di recesso da parte di una delle Parti, in accordo a quanto stabilito al paragrafo 3 di questo articolo, il *Memorandum* d'Intesa stesso di riterrà rinnovato per un periodo di ulteriori cinque anni.

2) Può essere emendato in ogni momento con il consenso scritto delle Parti.

3) Può essere risolto in ogni momento da entrambe le Parti dandone notifica (180) centottanta giorni prima.

4) Il termine del *Memorandum* d'Intesa non influenzerà la validità o la durata di qualsiasi contratto in corso conluso nel suo ambito.

Art. 13.

Protezione e termine

Le rispettive responsabilità di entrambe le Parti nel campo della sicurezza, protezione e trasferimento del materiale e delle informazioni ricevute, come definite negli articoli 8, 9, e 11, continueranno a sussistere anche dopo il termine del presente *Memorandum* d'Intesa.

A testimonianza di ciò i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente *Memorandum* d'Intesa.

Firmato a Jakarta, il 18 febbraio 1997 in due originali in lingua italiana, indonesiana e inglese e tutti i testi sono ugualmente autentici. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in inglese.

Per il Ministero della difesa della Repubblica italiana
ANDREATTA

Per il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia
EDÌ SUDRADJAT

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE DEPARTMENT OF DEFENCE AND SECURITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE EQUIPMENT, LOGISTICS AND INDUSTRY

The Ministry of Defence of the Italian Republic and The Department of Defence & Security of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the «Parties»

aiming at development of friendly relations between the two Countries;

considering their common interest in promoting cooperation in defence equipment, logistics and industry;

recognizing that closer cooperation in these fields will be beneficial to both Parties as well as both defence industries;

desiring to draw the benefit from their technological and industrial capabilities and to promote the cooperation among their own industries;

willing to promote cooperation in the field of defence equipment, logistics and industry within the framework of the present MOU in conformity with international laws, and laws and regulations in force in the State of each Party,

have agreed as follows:

Article I

Purpose

The purpose of the present MOU is to promote bilateral cooperation in the field of defence equipment, logistics and industry in compliance with the respective national laws and regulations.

To achieve this purpose and in the respective national interests, the Parties will engage themselves in fostering mutual cooperation with particular reference to the defence logistics as well as procurement and production of defence equipment.

Article II

Forms of cooperation

Cooperation in the field of defence equipment, logistics and industry covered by the present MOU, may include the following forms:

cooperation in operation and management of defence equipment;

cooperation in transfering of defence articles, equipment and services;

cooperation on logistics training;

joint research and development as well as production on subject of mutual interest;

cooperation in exports to third parties as well as mutual procurement of defence equipment;

exchange of information and data on defence logistics and industry;

convening of joint seminars and meetings on defence logistics and industry;

other areas of cooperation as mutually agreed upon by both Parties.

Article III

Implementing arrangements

The Parties shall conclude particular implementing arrangements pertaining to specific aspects of this cooperation, if required.

Article IV

Joint committee

1) An Italian - Indonesian defence equipment, logistics and industry Joint Committee hereinafter referred to as the «Joint Committee» shall be formed for the purpose of initiating, coordinating and monitoring the different activities carried out in the framework of the present MOU. The Joint Committee shall discuss the various issues of this cooperation.

2) The Joint Committee will be composed of no more than seven official representatives from each Party. The Joint Committee will be Co-chaired by the Secretary General of the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Director General for Materiel, Facility and Services of the Department of Defence and Security of the Republic of Indonesia.

3) The Joint Committee may establish subcommittees to effectively address specific projects of mutual interest.

4) The Joint Committee will meet in principle, once a year, alternately in Italy and Indonesia. The date, site and agenda will be agreed upon between the Co-chairmen.

5) The points of contact of the Parties will be on the Italian side, the Third Division of the Office of the Secretary General of Defence and on the Indonesian side the Public Relations and Foreign Cooperation Bureau of the Department of Defence & Security.

6) The tasks of the Joint Committee will be:

(*a*) To identify potential areas of cooperation in defence equipment and logistics as well as industry;

(*b*) To propose and discuss items of common interest;

(*c*) To initiate and organize the cooperative activities defined in article II;

(*d*) To monitor and review the different activities initiated in the framework of the present MOU;

(*e*) To recommend implementing arrangements, if and when required;

(*f*) To propose and take into consideration possible amendments to this Memorandum.

Article V

Contractual commitments

1) The Parties will inform their respective defence industries about the basic principles of the present MOU.

2) As far as contracts concluded within the framework of the present MOU are concerned, each Party, within its field of responsibilities, will make its best endeavour to obtain that contractors fulfil all contractual obligation undertaken.

Article VI

Mutual support

1) If one Party contemplates procuring defence equipment from a supplying company from the state of the other Party, and requests related information, the other Party will make its best efforts to assist it through the Joint Committee or its Co-chairmen.

2) Should any contract for defence equipment be signed:

(*a*) Offset and counter purchase should be considered.

(*b*) The procuring Party will get from the other Party the full support of its Quality Assurance Agency on conditions similar to those applied for its own Armed Forces.

3) For the training of its personnel (including aspects of utilization as well as maintenance), the procuring Party shall receive the support of the other Party on mutually agreed terms, in order to facilitate the entry into service of the defence equipment procured.

Article VII

Budgetary allocations

Each Party shall bear its own respective expenses during the implementation of the present MOU in accordance with its budgetary allocations.

Article VIII

Intellectual property

The rights and obligations of each Party in the field of intellectual property, copyright in its State territory, delivering of manufacturing licences, sale to third parties and protection of patent related to innovation or development elaborated in bilateral projects shall be defined in the implementing arrangements.

Article IX

Confidentiality

Until and prior to the settlement of a general security agreement between the government of the Italian Republic and the Republic of Indonesia, the following rules will apply:

(*a*) The Parties commit themselves to protect the classified information to which they may have access within the framework of the present MOU in accordance with their national laws and regulations.

(*b*) Classified information and equipment are only provided through official channels or by channels agreed upon by designated security agencies of the Parties. These information and equipment are labelled with the indication of their classification level and State of origin as follows:

ITALIAN	INDONESIAN	ENGLISH
Segretissimo	Sangat rahasia	Top secret
Segreto	Rahasia	Secret
Riservatissimo	Konfidential	Confidential
Riservato	Terbatas	Restricted
Non classificato	Biasa	Unclassified

(*c*) All equipment and information received in the framework of the present MOU shall not be transferred, disclosed or released, either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to third Parties or unauthorized persons and entities without the prior written consent of the originating Party.

Article X

Visits

Visits undertaken by Italian or Indonesian nationals in the State of the other Party shall take place in accordance with the laws and regulations in force in the State of the host Party.

Each application for visits shall be submitted through official channels and shall be subject to authorization of the relevant authority of the State of the host Party. It shall contain the applicant personal data, the name of the official agency or company, the purpose and duration of the visit as well as the security clearance under which the visitor has been qualified as defined by the regulations of the State of the Party of origin.

Article XI

Settlement of disputes

1) In the event of any dispute concerning the interpretation and implementation of the present MOU, both Parties shall hold talks at the Joint Committee level in order to settle the dispute amicably.

2) In the event of a failure of settlement at this level, both Co-chairmen of the Joint Committee shall refer the matter to the Parties, if necessary through official channels.

Article XII

Entry into force, amendments and termination

1) The present MOU shall enter into force on the date of the receipt of the second notification with which the Parties will communicate officially the fulfillment of their respective ratification procedures and remain in force for a period of five (5) years. Unless terminated by either Party in accordance with paragraph 3 of this articles, it shall be deemed to have been extended for a further period of five (5) years.

2) It can be amended at any time by mutual written agreement between the Parties.

3) It can be denounced at any time by either Party by giving a prior notification of one hundred eighty (180) days.

4) Its termination shall not affect the validity or duration of any ongoing contracts concluded within its framework.

Article XIII

Protection and termination

The respective responsibilities of both Parties in the field of security, protection and transfer of received equipment and information, as defined in Articles VIII, IX and XI, shall continue to apply even after the termination of the present MOU.

In witness thereof the undersigned Representatives, within their governmental competence, have signed the present Memorandum of Understanding.

Done at Jakarta on the eighteeen of february in nineteen hundred ninety seven in two originals, in Italian, Indonesian and English languages, all texts are equally authentic.

In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Department of defence
and security of the Republic of Indonesia

For the Ministry of defence
of the italian Republic

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4810):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) e dal Ministro della difesa (MARTINO) il 15 marzo 2004.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 19 aprile 2004 con pareri delle commissioni I, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 5 e 12 maggio 2004; 16 giugno 2004.

Esaminato in aula il 5 luglio 2004 e approvato il 7 luglio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 3031):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente il 15 luglio 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 6, 12, 19 e 20 ottobre 2004.

Relazione scritta presentata il 22 ottobre 2004 (atto n. 3031-A), relatore sen. SODANO.

Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 2004.

05G0008

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Ennio Luigi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Ennio Luigi nato il 30 gennaio 1968 a Monselice (Padova-Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» rilasciato dall'«Il.lustre Col.legi d'Avocats de Barcelona» cui è iscritto dal 6 luglio 2004 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Bologna in data 16 marzo 1999 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «licenciado en derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del 13 maggio 2004;

Preso atto che il sig. Ennio ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Rovigo;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Ennio Luigi, nato il 30 gennaio 1968 a Monselice (Padova-Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A00309

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Salle Armando, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Salle Armando nato il 29 marzo 1957 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento dei propri titoli accademico-professionali di «ingeniero electricista» e di «ingeniero mècanico» conseguiti in Argentina presso l'«Istituto Tecnologico de Buenos Aires» rispettivamente in data 18 dicembre 1980 e 22 dicembre 1980 e rilasciati il 6 agosto 1981 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional de Ingenieria mecanica y electricista» di Buenos Aires dal 10 novembre 1981;

Considerato inoltre che il sig. Salle ha maturato esperienza professionale in Italia dal 2001, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 19 ottobre 2004 e del 14 dicembre 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle seduta sopra indicate e nella nota in atti datata 15 dicembre 2004;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Preso atto — per quanto concerne l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A settore dell'informazione dell'albo professionale degli ingegneri — che la Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004, ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dal sig. Salle non sia assimilabile a quella degli iscritti a tale settore e che le lacune così emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Salle Armando, nato il 29 marzo 1957 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

L'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A settore dell'informazione dell'albo professionale degli ingegneri, per i motivi su indicati, è respinta.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) meccanica del volo.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia ed ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «industriale».

05A00310

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 ottobre 2004.

Integrazione al decreto ministeriale 10 maggio 2004, relativamente alle restrizioni ed usi del Nonilfenolo etossilato.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-*bis*;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 203/2/CE e 203/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la 26ª modifica della direttiva 76/769/CEE relativa a Nonilfenolo, Nonilfenolo etossilato, Cemento;

Ritenuto necessario integrare la disciplina autorizzativa disposta con il decreto sopra citato per rendere tale previsione completamente aderente alla direttiva 2003/53/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto 10 maggio 2004 citato in premessa, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il presente decreto lascia impregiudicata la validità delle autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari o biocidi contenenti Nonilfenolo etossilato (NPE) come coformulante, che sono state rilasciate prima della data del 19 giugno 2003, fino alla loro scadenza.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 351

05A00374

DECRETO 22 dicembre 2004.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Piemonte;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 12 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Piemonte può stabilire deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro nichel entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 50 μg/l per il comune di Silvano D'Orba (Alessandria).

2. Il suddetto VMA può essere concesso fino al 31 dicembre 2005.

3. Entro il 30 aprile 2005 la regione Piemonte è tenuta a presentare:

una relazione sullo stato di avanzamento dell'impianto pilota;

un calendario generale dei lavori;

un inquadramento generale del problema nel territorio regionale, con particolare riferimento alle eventuali fonti di inquinamento.

4. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

5. Sono escluse dai procedimenti di deroga, e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità regionali e provinciali la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

6. Si richiama inoltre l'attenzione al disposto normativo circa l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi con specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La regione Piemonte, oltre ad un dettagliato programma di esecuzione dei lavori, trasmetterà trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione tecnico-amministrativa sulla situazione relativa all'attuazione del piano di risanamento previsto.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una valutazione trimestrale, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

05A00409

DECRETO 22 dicembre 2004.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Toscana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Visto il decreto 23 dicembre 2003 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano per le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana e le province autonome di Bolzano e Trento;

Viste le motivate richieste della regione Toscana;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 12 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Toscana può stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, già concesse per i parametri boro, arsenico e clorito entro i Valori massimi ammissibili (VMA) di 3 mg/l, di 50 μg/l e di 1,3 mg/l.

La deroga per il parametro clorito con un valore massimo ammissibile di 1,3 mg/l può essere estesa ai comuni di Capannoni, Porcari, Pescia, Uzzano, Baggiano, Massa e Cozzale, Pieve a Fievole, Consumano, Lamporecchio e Larciano.

Per il comune di Piombino il valore massimo ammissibile per il parametro boro può essere innalzato a 5 mg/l.

2. I suddetti VMA possono essere concessi fino al 30 giugno 2005.

3. Entro il 30 aprile 2005 la regione Toscana è tenuta a presentare i risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato di quanto è previsto per i prossimi anni corredato dei costi e della copertura finanziaria. È tenuta inoltre a fornire ulteriori indagini conoscitive sull'origine dell'inquinante ambientale boro, su eventuali fonti antropiche e su i provvedimenti preventivi messi in atto.

4. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

5. Sono escluse dai procedimenti di deroga, e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità regionali e provinciali la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

6. Si richiama inoltre l'attenzione al disposto normativo circa l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi con specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La regione, oltre ad un dettagliato programma di esecuzione dei lavori, trasmetterà trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione tecnico-amministrativa sulla situazione relativa all'attuazione del piano di risanamento previsto.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una valutazione trimestrale, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

05A00410

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 novembre 2004.

Concessione, ai sensi dell'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore di: prima concessione CIGS per la ATOP, unità in Barberino Val d'Elsa, proroga CIGS per la SIPI, unità di Saline Joniche, prima concessione CIGS C.G.A. Compagnia generale abbigliamento S.r.l., unità di Tivoli, prima concessione CIGS MCM Manifatture cotoniere del Mezzogiorno S.p.a., unità di Salerno; prima concessione CIGS Tecnosistemi S.p.a., unità di Carini, prima concessione CIGS Mondial Pulimento S.r.l., unità varie in Sicilia. (Decreto n. 35193).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie aziendali, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della già richiamata legge n. 223/1991 o delle proroghe del medesimo trattamento, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e delle proroghe del medesimo trattamento, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di poter autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capo-

verso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 20 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 55 dipendenti della società ATOP S.p.a., unità in Barberino Val d'Elsa, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 giugno 2004.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 926.079,00.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 12 dipendenti della società SIPI S.c. a r.l., stabilimento di Saline Ioniche (Reggio Calabria), già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32838 del 19 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 14 ottobre 2003, registro n. 5, foglio n. 21.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 188.928,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Art. 3.

Ai sensi dell'art.3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 maggio 2004, in favore di un numero massimo di 9 dipendenti della società C.G.A Compagnia Generale Abbigliamento S.r.l., unità in Tivoli (Roma).

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 93.051,00.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 50 dipendenti della società MCM Manifatture Cotoniere del Mezzogiorno S.p.a., unità in Salerno. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 443.100,00.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 25 marzo 2003 al 29 settembre 2003, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 50 dipendenti della società Tecnosistemi S.p.a., unità in Carini (Palermo).

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 452.947,00.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 marzo 2004, in favore di un numero massimo di 50 dipendenti della società Mondial Pulimento S.r.l., unità varie dislocate nella regione Sicilia.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 812.350,00.

Art. 7.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati dipendenti dalla società indicata all'art. 2 nonché ai lavoratori dipendenti dalla società indicata all'art. 5, limitatamente al periodo dal 1° agosto 2003 al 29 settembre 2003.

Art. 8.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 6, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 2.916.455,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 9.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 8, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di

spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 377

05A00358

DECRETO 21 dicembre 2004.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro di Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PRATO

Visto l'art. 410, comma 3, del codice di procedura civile, che prevede l'istituzione della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 2/2002, con il quale il sig. Colombo Angelo è stato nominato membro effettivo della commissione medesima;

Vista la comunicazione della UIL del 21 dicembre 2004 con la quale si designa il sig. Lottini Cristiano, quale componente effettivo in sostituzione del sig. Colombo Angelo dimissionario;

Decreta:

Il sig. Lottini Cristiano è nominato membro effettivo della Commissione in premessa, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Colombo Angelo.

Prato, 21 dicembre 2004

Il direttore provinciale: BERLOCO

05A00270

DECRETO 22 dicembre 2004.

Scioglimento di cento società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma il diritto societario;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001 circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Accertato che le cooperative interessate dal presente provvedimento non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che dall'ultimo bilancio non risultano valori patrimoniali immobiliari;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Abitare e vivere - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Francesco Orabona in data 13 aprile 1994, repertorio n. 62628, registro società n. 27365 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5794;

2) società cooperativa «Accademia di produzione e lavoro - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Roberto Amodio in data 23 ottobre 1996 - repertorio n. 35 - registro società n. 1933/97 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 6100;

3) società cooperativa «Acerno 88 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Acerno, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 16 marzo 88 - repertorio n. 19308 - registro società n. 1100/88 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4749;

4) società cooperativa «Acerno Operosa - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Acerno, costituita per rogito notar Filippo Ansalone in data 13 febbraio 1999 - repertorio n. 16246 - registro imprese n. 03522620651 - B.U.S.C. n. 6295;

5) società cooperativa «Agritalia - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Pasquale Torella in data 16 giugno 1994 - repertorio n. 99242 - registro società n. 27494 - tribunale di Nocera Inferiore - B.U.S.C. n. 5836;

6) società cooperativa «Agri-Turist S. Martino - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Serre, costituita per rogito notar Donata Maria Biase in data 6 febbraio 1988 - repertorio n. 2103 - registro società n. 416/88 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4630;

7) società cooperativa «Agrogiovane - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Alberto Moroni in data 25 maggio 1978 - repertorio n. 20297 - registro società n. 338/78 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2334;

8) società cooperativa «Alburni Calore - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Postiglione, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 8 ottobre 1978 - repertorio n. 2782 - registro società n. 480/78 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2391;

9) società cooperativa «Angelina - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Adolfo Trotta in data 6 febbraio 1955 - repertorio n. 7291 - registro società n. 2616/8617 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 297;

10) società cooperativa «Artemide - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Trentinara, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 19 giugno 1996 - repertorio n. 40219 - registro società 515541/96 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 6034;

11) società cooperativa «Arturo Vitelli - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita per rogito notar Giovanni Autorino in data 16 dicembre 1959 - repertorio n. 15524 - registro società n. 3079/4093 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 172;

12) società cooperativa «Avvenire Seconda - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Pasquale Torella in data 14 giugno 1976 - repertorio n. 31524 - registro società n. 261/76 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1965;

13) società cooperativa «Beato Bonaventura - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Carlo Calabrese in data 7 marzo 1963, repertorio n. 59059 - registro società n. 3232/4247 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 299;

14) società cooperativa «C.E.M.A.C. - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 4 marzo 1976 - repertorio n. 78253 - registro società n. 159/76 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1892;

15) società cooperativa «C.E.R. - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piaggine, costituita per rogito notar Vincenzo De Luca in data 24 maggio 1988 - repertorio n. 6140 - registro società n. 1661 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 4740;

16) società cooperativa «C.E.S.A. - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 23 dicembre 1966 - repertorio n. 48011 - registro società n. 3825/4840 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 815;

17) società cooperativa «C.E.S.A.D. - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 2 marzo 1989 - repertorio n. 35301 - registro società n. 563/89 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4852;

18) società cooperativa «C.I.P.S. Jerzy Popieluszko Solidarietà - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castel San Giorgio, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 17 giugno 1985 - repertorio n. 8801 - registro società n. 1076/85 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3977;

19) società cooperativa «C.I.S. (Cooperativa Interventi Servizi) - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 27 luglio 1990 - repertorio n. 38329 - registro società n. 1153/90 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5216;

20) società cooperativa «Ca.Ma.Le.Li. 2000 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Camerota, costituita per rogito notar Fabrizio Amato in data 8 ottobre 1997 - repertorio n. 38592 - registro società n. 252541/97 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 6215;

21) società cooperativa «Capizzo di Magliano Vetere - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Magliano Vetere, costituita per rogito notar Giovanni Morra in data 15 maggio 1973 - repertorio n. 42634 - registro società n. 190 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 1310;

22) società cooperativa «Case impiegati statali C.I.S. - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Gaspare Monaco in data 22 ottobre 1954 - repertorio n. 1286 - registro società n. 2509/3510 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 365;

23) società cooperativa «Caselle Lustra Cilento - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lustra, costituita per rogito notar Giuseppa Grosso in data 23 gennaio 1958 - repertorio n. 12994 - registro società n. 55 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 637;

24) società cooperativa «Cassa di mutualità di Montesano sulla Marcellana - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montesano sulla Marcellana, costituita per rogito notar Carlo Tortorella

in data 17 novembre 1990 - repertorio n. 15035 - registro società n. 1736 - tribunale di Sala Consilina - B.U.S.C. n. 5195;

25) società cooperativa «Castello - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 22 settembre 1978 - repertorio n. 5376 - registro società n. 440/78 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2370;

26) società cooperativa «Centro culturale Cilentano - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Umberto Giuliani in data 13 gennaio 1979 - repertorio n. 50015 - registro società n. 424 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 2462;

27) società cooperativa «Centro handicappati Madonna delle Vergini - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 6 agosto 1988 - repertorio n. 19467 - registro società n. 918/88 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4727;

28) società cooperativa «Centro lavoratori del calore - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castel San Lorenzo, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 14 ottobre 1988 - repertorio n. 29684 - registro società n. 1303/88 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4788;

29) società cooperativa «Centro sportivo Monticelli - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Mango Piemonte, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 28 aprile 1995 - repertorio n. 35050 - registro società n. 28192 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5914;

30) società cooperativa «Centro zootecnico Cilentano - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Stella Cilento, costituita per rogito notar Pietro Rosanova in data 25 ottobre 1975 - repertorio n. 90611 - registro società n. 1773 - tribunale di Vallo della Lucama - B.U.S.C. n. 4887;

31) società cooperativa «Cervati (PSC) - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piaggine, costituita per rogito notar Claudia Petraglia in data 26 novembre 1997 - repertorio n. 1330 - registro imprese n. 03378310654 - B.U.S.C. n. 6306;

32) società cooperativa «Cilento - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vallo della Lucania, costituita per rogito notar Giovanni Morra in data 10 ottobre 1954 - repertorio n. 4076 - registro società n. 34 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 339;

33) società cooperativa «Cilento Gestihotels, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ascea, costituita per rogito notar Vincenzo De Luca in data 17 maggio 1989 - repertorio n. 7237 - registro società n. 1808 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 4946;

34) società cooperativa «Cilento Natura - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rofrano, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 3 ottobre 1996 - repertorio n. 38763 - registro imprese n. 03197570652 - B.U.S.C. n. 6427;

35) società cooperativa «Co.Gi.Ma. Giovani Maioresi - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maiori, costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 28 novembre 1984 - repertorio n. 6258 - registro società n. 229/85 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3840;

36) società cooperativa «Con.Edi.Res. - Consorzio edilizia residenziale - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Fulvio Ansalone in data 17 maggio 1977 - repertorio n. 29010 - registro società n. 305/77 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2115;

37) società cooperativa «Con.Ser.Tras.Ed. - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Antonia Angrisani in data 4 aprile 1995 - repertorio n. 28103 - registro società n. 2472 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5955;

38) società cooperativa «Consorzio cooperative case - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 16 febbraio 1977 - repertorio n. 15873 - registro società n. 144/77 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2064;

39) società cooperativa «Cooperedil - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Pasquale Colliani in data 5 gennaio 1970 - repertorio n. 507 - registro società n. 4248/5363 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 915;

40) società cooperativa «Consorzio di produttori di pomodori pelati tipici italiani - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 17 aprile 1970 - repertorio n. 4565 - registro società n. 4315/5430 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 950;

41) società cooperativa «Costruzione case postelegrafonici - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Guido Riccardi in data 16 febbraio 1954 - repertorio n. 6666 - registro società n. 2456/3560 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 215;

42) società cooperativa «Del Picentino - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giffoni Valle Piana, costituita per rogito notar Elio Rosapepe in data 18 maggio 1978 - repertorio n. 107927 - registro società n. 282/78 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2315;

43) società cooperativa «Dipendenti Star - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 27 marzo 1972 - repertorio n. 8749 - registro società n. 4707/5812 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1127;

44) società cooperativa «Domus - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Carlo Calabrese in data 3 marzo 1954 - repertorio n. 5773 - registro società n. 2415/3517 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 321;

45) società cooperativa «Domus Pacis - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Antonio Pisani in data 24 settembre 1966 - repertorio n. 126711 - registro società n. 3786/4801 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 640;

46) società cooperativa «Edilfamiglia - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Perdifumo, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 13 febbraio 1972 - repertorio n. 2963 - registro società n. 167 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 1153;

47) società cooperativa «Edilizia Aurora - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano Faiano, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 18 aprile 1994 - repertorio n. 35072 - registro società n. 27236 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5776;

48) società cooperativa «Edilizia Sele - società cooperativa a responsabilità liniitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Luigi D'Agosto in data 1° marzo 1973 - repertorio n. 455620 - registro società 5042/6129 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1250;

49) società cooperativa «Edilsal - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bellizzi, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 24 novembre 1994 - repertorio n. 33890 - registro società n. 27752 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5859;

50) società cooperativa «Effegi - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Raffaele Laudisio in data 7 marzo 1997 - repertorio n. 16389 - registro società n. 172909 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 6109;

51) società cooperativa «Espropriati comparto Z1 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Antonio D'Ursi in data 28 febbraio 1979 - repertorio n. 39223 - registro società n. 201/79 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2492;

52) società cooperativa «Ezio Vanoni - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Adolfo Trotta in data 8 novembre 1959 - repertorio n. 35406 - registro società n. 2938 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 306;

53) società cooperativa «Faraone - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alfano, costituita per rogito notar Ippolito Giuliani in data 6 ottobre 1997 - repertorio n. 36840 - registro società n. 249469/97 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 6206;

54) società cooperativa «Fasanella - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Angelo a Fasanella, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 29 maggio 1977 - repertorio n. 12968 - registro società n. 401/77 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2260;

55) società cooperativa «Felicia - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Giovanni Califano in data 30 luglio 1977 - repertorio 137063 - registro società n. 396/77 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2144;

56) società cooperativa «Fiamme Gialle - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Umberto Giuliani in data 18 ottobre 1979 - repertorio n. 50495 - registro società n. 463 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 2656;

57) società cooperativa «Fiamme Gialle - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Furore, costituita per rogito notar Andrea Pansa in data 8 aprile 1989 - repertorio n. 3947 - registro società n. 749/89 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4881;

58) società cooperativa «Francesco Senatore - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 18 settembre 1981 - repertorio n. 7991 - registro società 758/81 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3107;

59) società cooperativa «Futani Lavora - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Futani, costituita per rogito notar Vincenzo De Luca in data 8 febbraio 1991 - repertorio n. 10146 - registro società n. 2087 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5272;

60) società cooperativa «Futura - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 21 luglio 1988 - repertorio n. 16420 - registro società n. 1092/88 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4732;

61) società cooperativa «Futura 2 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Celle di Bulgheria, costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 16 maggio 1997 - repertorio n. 28277 - registro società n. 221074 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 6188;

62) società cooperativa «Gal Vallata del Calore-Alburni - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccadaspide, costituita per rogito notar Biagio Salvati in data 1° settembre 1995 - repertorio n. 33568 - registro società n. 28420 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5954;

63) società cooperativa «Ge.Se.Co. - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 26 aprile 1979 - repertorio n. 81398 - registro società n. 417/79 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2605;

64) società cooperativa «General Service - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Edoardo Palmieri in data 6 ottobre 1988 - repertorio n. 23616 - registro società n. 1289/88 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4765;

65) società cooperativa «Giovanile 1994 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Pugliano, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 15 marzo 1994 - repertorio n. 82325 - registro società n. 27170 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5763;

66) società cooperativa «Giulia (PSC) - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vietri sul Mare, costituita per rogito notar Matteo Fasano in data 16 aprile 1996 - repertorio n. 8179 - registro società n. 188612 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 6007;

67) società cooperativa «Golden costruzioni - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Biagio Salvati in data 7 giugno 1988 - repertorio n. 25284 - registro società n. 1015/88 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4723;

68) società cooperativa «Grazia - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 21 febbraio 1991 - repertorio n. 41505 - registro società n. 2093 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5286;

69) società cooperativa «Hereditas - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 18 aprile 1991 - repertorio n. 41935 - registro società n. 2128 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5303;

70) società cooperativa «I.C.A. - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 12 dicembre 1984 - repertorio n. 4724 - registro società n. 149/85 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3828;

71) società cooperativa «Idea Moda - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montesano sulla Marcellana, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 16 maggio 1995 - repertorio n. 37736 - registro società n. 2254 - tribunale di Sala Consilina - B.U.S.C. n. 5939;

72) società cooperativa «Il Girasole - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Filippo Lo Monaco in data 4 giugno 1962 - repertorio n. 33218 - registro società n. 3145/4159 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 400;

73) società cooperativa «Il Maestrale - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Positano, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 17 luglio 1973 - repertorio n. 11641 - registro società n. 5182/6266 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1279;

74) società cooperativa «Il Maestrale del Sud - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 28 marzo 1996 - repertorio n. 53649 - registro società n. 190237/96 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 6033;

75) società cooperativa «Il Pino - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Antonio Pisani in data 9 luglio 1965 - repertorio n. 99364 - registro società n. 3649/4664 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 401;

76) società cooperativa «Il Tetto - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Acerno, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 27 agosto 1988 - repertorio n. 16638 - registro società n. 1093/88 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4734;

77) società cooperativa «Impegno Cilentano - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Perito, costituita per rogito notar Carlo Alberto Festa in data 11 ottobre 1984 - repertorio n. 35256 - registro società n. 944 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 3819;

78) società cooperativa «Impiegati della Banca d'Italia - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Francesco Falvella in data 16 gennaio 1949 - repertorio n. 36146 - registro società n. 2044/3144 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 405;

79) società cooperativa «Impiegati statali C.E.F.I.S. - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Vittorio Manlio Giuliani in data 30 settembre 1952 - repertorio n. 15549 - registro società n. 2308/3406 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 407;

80) società cooperativa «Iniziativa Operaia Quarta - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 18 luglio 1972 - repertorio n. 9002 - registro società n. 4794/5893 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1167;

81) società cooperativa «Iniziativa Operaia Quinta - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 23 settembre 1972 - repertorio n. 9172 - registro società n. 4829/5924 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1176;

82) società cooperativa «Iniziativa Operaia Sesta - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 10 ottobre 1972 - repertorio n. 9192 - registro società n. 4830/5925 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1177;

83) società cooperativa «Intervento riabilitativo - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 20 aprile 1989 - repertorio n. 20665 - registro società n. 713/89 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4877;

84) società cooperativa «IRIS - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno, costituita per rogito notar Bruno Frauenfelder in data 24 aprile 1991 - repertorio n. 16191 - registro società n. 721/91 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5295;

85) società cooperativa «IRIS - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Raffaele Laudisio in data 10 maggio 1995 - repertorio n. 12956 - registro società n. 28246 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5924;

86) società cooperativa «Ispani - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ispani, costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 27 gennaio 1988 - repertorio n. 12562 - registro società n. 131 - tribunale di Sala Consilina - B.U.S.C. n. 4674;

87) società cooperativa «Karis - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Buonabitacolo, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 18 novembre 1994 - repertorio n. 36867 - registro società n. 2212 - tribunale di Sala Consilina - B.U.S.C. n. 5872;

88) società cooperativa «La Celerissima - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Gaspare Monaco in data 17 giugno 1957 - repertorio n. 8777 - registro società n. 2943/3947 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 416;

89) società cooperativa «La Delfina - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Antonia Angrisani in data 13 ottobre 1987 - repertorio n. 10695 - registro società n. 1517 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5334;

90) società cooperativa «La Fedelissima 91 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 30 gennaio 1991 - repertorio n. 38563 - registro società n. 367/91 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5240;

91) società cooperativa «La Forestale - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Francesco Falvella in data 6 novembre 1948 - repertorio n. 35737 - registro società n. 2042/3142 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 419;

92) società cooperativa «La Giada - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 20 marzo 1991 - repertorio n. 23910 - registro società n. 495/91 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5241;

93) società cooperativa «La Giovanile - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 4 gennaio 1979 - repertorio n. 12620 - registro società n. 90/79 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2451;

94) società cooperativa «La Lavoratrice del Sud - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 18 marzo 1978 - repertorio n. 13698 - registro società n. 331/78 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2318;

95) società cooperativa «La Metelliana - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Antonio D'Ursi in data 4 novembre 1953 - repertorio n. 1355 - registro società n. 2384/3486 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 197;

96) società cooperativa «La Mia Casa - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Antonio Pisani in data 12 ottobre 1970 - repertorio n. 251431 - registro società n. 4403/5518 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 969;

97) società cooperativa «La Misericordia già Agro Soccorso - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 11 maggio 1989 - repertorio n. 24264 - registro società n. 805/89 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4892;

98) società cooperativa «La Navetta - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita per rogito notar Pasquale Adinolfi di Roccapiemonte in data 14 giugno 1957- tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 648;

99) società cooperativa «La Nina - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Rosa Barra in data 29 maggio 1991 - repertorio n. 4708 - registro società n. 831/91 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5330;

100) società cooperativa «La Palma - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ricigliano, costituita per rogito notar Lucia Di Lieto in data 21 giugno 1994 - repertorio n. 3478 - registro società n. 27417 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5797.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto i creditori e gli altri interessati possono presentare alla direzione provinciale del lavoro di Salerno, corso Garibaldi n. 142/d, formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Salerno, 22 dicembre 2004

Il dirigente: BIONDI

05A00383

DECRETO 30 dicembre 2004.

Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Parma.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto n. 88/2000 del 16 dicembre 2000, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Parma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1994, n. 608, ad oggetto «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato»;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, n. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995 relativamente alla composizione della commissione di cui all'art. 3 della legge n. 427/1975;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/1992, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è di quattro anni;

Vista la circolare n. 12035/95 PG CIRC dell'11 gennaio 1995 della Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. III con la quale sono fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Parma e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali CGIL e CISL di Parma, in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la designazione della Associazione provinciale liberi artigiani APLA congiunta con il Gruppo imprese artigiane e la designazione della Unione parmense degli Industriali, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione contenente la designazione dei nominativi della Direzione Provinciale del Lavoro di Parma;

Decreta:

È ricostituita la Commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Parma, così composta:

il Direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Parma - presidente;

sig. Renato Pasquali - membro effettivo;

sig. Enrico Concari - membro supplente in rappresentanza dei lavoratori CGIL;

sig. Angelo Piazza - membro effettivo;

sig. Gianni Alviti - membro supplente in rappresentanza dei lavoratori CISL;

sig. Clementino Gabbi - membro effettivo;

sig. Vittorio Zanlari membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro APLA e GIA;

dott. Giorgio Reggi - membro effettivo

dott. Corrado Guiducci - membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro Unione parmense degli industriali;

dott. Aldo Pastore titolare, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro;

sig. Riccardo Camurri - ispettore supplente, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro.

La Commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Bologna, 30 dicembre 2004

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

05A00149

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2004.

Protezione transitoria accordata, a livello nazionale, alla denominazione «Castagna Cuneo», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata da Piemonte ASPROFRUT Società Consortile Cooperativa a r.l., con sede in Cuneo, via Caraglio n. 16, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Castagna Cuneo», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 62275 del 31 marzo 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha tra-

smesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale la società Piemonte ASPROFRUT Società Consortile Cooperativa a r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Castagna Cuneo», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla società Piemonte ASPROFRUT Società Consortile Cooperativa a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Castagna Cuneo», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Castagna Cuneo».

Art. 2.

La denominazione «Castagna Cuneo» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 62275 del 31 marzo 2004 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Castagna Cuneo», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CASTAGNA CUNEO»

Art. 1.

Nome del prodotto

La Indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» è riservata ai frutti freschi e secchi, ottenuti da fustaia di castagno da frutto (Castanea sativa), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.1.

Descrizione del prodotto

Con la Indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» possono essere designate unicamente le seguenti varietà di castagne riferibili alla specie Castanea sativa con esclusione degli ibridi interspecifici:

Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio, Spina Lunga.

È escluso, altresì, il prodotto ottenuto da cedui, cedui composti, fustaie derivati da cedui invecchiati, pur se della specie citata.

Art. 2.2.

Caratteristiche del prodotto

La «Castagna Cuneo» I.G.P. si distingue per il sapore dolce e delicato e per la croccantezza dell'epicarpo che la rendono particolarmente adatta sia al consumo fresco che trasformato.

La Indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» può essere usata solo per le castagne che, all'atto della immissione al consumo, presentano le seguenti caratteristiche:

castagna fresca:

colorazione esterna del pericarpo: dal marrone chiaro al bruno scuro;

ilo: più o meno ampio, mai debordante sulle facce laterali, di colore nocciola; raggiatura stellare;

epicarpo: da giallo a marrone chiaro, consistenza tendenzialmente croccante;

seme: da bianco a crema;

sapore: dolce e delicato;

pezzatura: numero massimo di acheni al kg = 110.

Non sono ammesse difettosità interne o esterne superiori al 10% (frutto spaccato, bacato, ammuffito, vermicato interno);

castagna secca:

le castagne secche sgusciate devono presentarsi intere, sane, di colore paglierino chiaro e con non più del 10% di difetti (tracce di bacatura, deformazione, rotture, frutti con tracce di pericarpo, ecc.).

L'umidità contenuta nel frutto secco intero così ottenuto non potrà essere superiore al 15%.

Art. 3.

Zona di produzione e condizionamento

La zona di produzione e di condizionamento della «Castagna Cuneo» I.G.P., si estende per un territorio di circa 17.000 Ha su un territorio che comprende i seguenti comuni:

provincia di Cuneo: Aisone, Alba, Albaretto Torre, Alto, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgo S. Dalmazzo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Boves, Briaglia, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Camo, Canale, Caprauna, Caraglio, Cartignano, Castagnito, Castellar, Castelletto Stura, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo Ceva, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cervasca, Ceva, Chiusa Pesio, Ciglié, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Diano d'Alba, Dogliani, Dronero, Entracque, Envie, Farigliano, Feisoglio, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, Isasca, Lequio Berria, Lesegno, Levice, Limone Piemonte, Lisio, Magliano Alfieri, Mango, Manta, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo di Mondovì, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello d'Alba, Murazzano, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Pradleves, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Roccabruna, Roccaciglié, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana, S. Benedetto Belbo, S. Michele Mondovì, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, S. Vittoria d'Alba, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Saluzzo, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, Scagnello, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno, Vernante, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar S. Costanzo, Viola;

provincia di Asti: Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;

provincia di Alessandria: Cassinelle, Malvicino, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

L'origine della castanicoltura cuneese è antichissima ed i primi riferimenti si attestano alla fine del XII secolo (Carteggio della Certosa di Pesio: 1173 - 1277). Le castagne bianche sono citate nei documenti dei Comuni di Envie e Martiniana Po risalenti al 1291.

Le prime indicazioni in merito alle modalità di tutela dei castagneti da frutto si rinvengono negli Statuti comunali dei paesi della Val Tanaro risalenti al 1300 mentre indicazioni sulle sanzioni da applicare nel caso di raccolta illecita o fraudolenta dei frutti sono riportate negli Statuti di Gambasca, Lesegno, Chiusa Pesio e Sanfront (Tamagnone, 1969; Barelli, Di Quarti, 1966; Botteri, 1982).

A testimonianza della diffusione, in molte aree della provincia di Cuneo, della tecnica dell'essiccazione delle castagne per la produzione di castagne secche e farina di castagne è possibile ancor oggi osservare la presenza di numerosi essiccatoi costruiti attorno al XV - XVI secolo.

Rintracciabilità: a livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine della «Castagna Cuneo» dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'Organismo di controllo di cui al successivo art. 7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:

iscrizione degli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. Castagna Cuneo in un apposito Registro, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;

annotazione dei quantitativi prodotti;

conseguente certificazione da parte dell'organismo di controllo di tutte le partite di prodotto confezionato ed etichettato prima della commercializzazione ai fini dell'immissione al consumo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 Il sistema di produzione.

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione della «Castagna Cuneo» devono essere quelle tradizionali ed atte a conferire al frutto le particolari caratteristiche designate nel presente disciplinare.

In particolare, i castagneti sono situati a quote non troppo elevate (da 200 a 1000 m s.l.m.), in posizioni soleggiate e riparate dal vento.

In essi, al fine di garantire le ottimali caratteristiche del prodotto, si realizza ogni anno una accurata pulizia del sottobosco, mediante sfalcio annuale dell'erba ed eliminazione dei cespugli, felci e piante morte prima della raccolta.

È vietata ogni somministrazione di fertilizzanti e di fitofarmaci di sintesi ad eccezione di quanto consentito per l'agricoltura biologica (Reg. Comunitario 2092/91 e seguenti).

5.2. Densità d'impianto.

Ai fini dell'ottenimento della «Castagna Cuneo» I.G.P., sono da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto site nell'area che si estende a tutti i comuni di cui all'art. 3 del presente disciplinare con altitudine compresa tra i 200 e 1000 m s.l.m.

La densità di piante in produzione non può superare le 150 piante ad ettaro.

5.3. La gestione del terreno.

La «Castagna Cuneo» I.G.P. è coltivata in terreni generalmente derivanti dal disfacimento di scisti e graniti, con pH sub acido. Si tratta di terreni profondi, drenati, ricchi di sostanza organica e privi di calcare attivo che conferiscono al frutto le particolari caratteristiche organolettiche.

Il terreno deve essere tenuto sgombro da un eccessivo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva onde consentire una regolare raccolta dei frutti. A tale fine è proibito l'uso di sostanze chimiche di sintesi quali i diserbanti.

5.4 Il controllo della produzione.

Le cure apportate ai castagneti, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli tradizionalmente in uso nel territorio ed atti a non modificare le caratteristiche peculiari dei frutti.

In particolare, sono consentiti gli interventi periodici di potatura per il risanamento delle piante da attacchi parassitari.

5.5 Raccolta.

La raccolta potrà essere effettuata manualmente o con mezzi meccanici (macchine raccoglitrici) tali comunque da salvaguardare l'integrità del prodotto.

Il periodo di raccolta ha inizio ai primi di settembre per concludersi in novembre.

5.6 Produzioni.

La pezzatura minima ammessa, fatta eccezione per il prodotto destinato ad essere essiccato, è pari a 100 acheni per chilogrammo netto allo stato fresco.

5.7 Conservazione e lavorazione.

Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento, conservazione, condizionamento e confezionamento dei frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare, per assicurare le caratteristiche tipiche del prodotto e assicurare la rintracciabilità e il controllo.

La conservazione del prodotto fresco, potrà essere fatta mediante un trattamento in acqua calda secondo la corretta tecnica tradizionale utilizzata.

È ammesso il ricorso alla tecnica della «curatura» mediante immersione del frutto in acqua a temperatura ambiente per 7-9 giorni. Tale tecnica permette di ottenere una leggera fermentazione lattica che, bloccando lo sviluppo dei funghi patogeni, crea un ambiente praticamente sterile senza aggiunta di additivi.

È inoltre ammessa la conservazione tramite sbucciatura e successiva surgelazione, secondo le modalità previste per i prodotti surgelati.

Il prodotto Castagna Cuneo - Secca deve essere ottenuto con la tecnica tradizionale della essiccazione a fuoco lento e continuato in essiccatoi prevalentemente costituiti da locali in muratura. In essi le castagne vengono disposte su di un piano a graticola (grigliato) al di sotto del quale viene alimentato il focolare o attraverso scambiatore di calore. Non potranno essere utilizzati quale combustibile, gli scarti ed i sottoprodotti di lavorazione del legno trattati chimicamente.

Le strutture di lavorazione devono essere situate nella zona delimitata all'art. 3, per assicurare le caratteristiche tipiche del prodotto e assicurare la rintracciabilità e il controllo.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con il territorio

La produzione castanicola cuneese è sempre stata caratterizzata dalla presenza di cultivar di pregio.

Nel corso degli anni, la ricerca da parte dei castanicoltori cuneesi di alti livelli di qualità, ha portato ad una vera e propria specializzazione della coltura del castagno, che ha portato alla selezione di specifiche cultivar in funzione dei diversi areali produttivi. Una biodiversità che è il frutto di un secolare lavoro di selezione operato da generazioni di coltivatori cuneesi.

L'altitudine non troppo elevata, dai 200 ai 1000 m s.l.m., la posizione soleggiata e riparata dal vento, i terreni ben drenati, sciolti e freschi, privi di calcare e derivanti dal disfacimento di scisti e graniti, concorrono a conferire al frutto le particolari caratteristiche organolettiche.

Questi peculiari fattori climatici ed ambientali uniti alla secolare opera dell'uomo che grazie alle sue capacità culturali, alla continua ricerca ed alla messa in atto di pratiche di salvaguardia dell'ambiente e della tradizione socio-produttiva locale, (ivi compresi il mantenimento delle tradizionali tecniche di essiccazione e molitura della castagna e la cura nel preservare la tradizionale castagna bianca locale nell'ambito della salvaguardia dei boschi e delle montagne cuneesi), contribuiscono a conferire alla Castagna Cuneo caratteristiche uniche riconosciute sia dalla letteratura tecnico scientifica specifica che dal punto di vista commerciale.

Art. 7.

Controlli

L'attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. Cee n. 2081/92 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P. allo stato fresco, all'atto dell'immissione al consumo, può essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

confezioni a sacco in materiale diverso di peso compreso tra 0,10 e 30 kg, di cui le principali sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg;

cassette in legno o materiale plastico di dimensioni 30x50 e 40x60;

sacchi di juta di peso compreso tra 5 e 100 kg (5-10-25-30-50-100);

altri imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente.

La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P. - Secca all'atto dell'immissione al consumo può essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

confezioni a sacco di materiale diverso del peso compreso tra 0,10 e 30 kg di cui le principali sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg

altri imballaggi ammessi dalla normativa vigente.

La commercializzazione del prodotto semilavorato e finito deve avvenire in confezioni idonee ad uso alimentare anche a seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualità.

In ogni caso esso può essere commercializzato solo se preconfezionato oppure confezionato all'atto della vendita.

Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sugli imballaggi, la Indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» deve figurare in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibile da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione geografica protetta».

In specifico, sulle confezioni dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Castagna Cuneo.» o «Castagna Cuneo» - Secca immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione geografica protetta».

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso lordo all'origine.

La dizione «Indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P».

È consentito, in abbinamento alla Indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

La descrizione, raffigurazione e gli indici colorimetrici del logo, ovvero del simbolo distintivo della Indicazione geografica protetta, sono riportati in allegato al presente disciplinare.

LOGOTIPO E COLORI AMMESSI PER LA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA I.G.P. «CASTAGNA CUNEO»

Gli elementi figurativi che compongono il marchio rappresentano la sagoma di una castagna leggermente inclinata sul lato destro. Il profilo sinistro del frutto è delineato dalla scritta «castagna», realizzata con carattere calligrafico esclusivo mentre il profilo destro è dato da un segno grafico manuale che imita una pennellata veloce e decisa. Completa il marchio una foglia di castagno posta alla base del frutto e recante al suo interno, in bianco, la scritta «Cuneo», realizzata in carattere calligrafico esclusivo. In basso, a sinistra, compare la scritta IGP, realizzata in carattere «Frutiger light».

Il colore assegnato è il nero (Pantone Process Black) per tutti gli elementi del marchio, tranne la foglia, il cui colore è marrone rossiccio (Pantone 166).

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Castagna Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo Comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

05A00331

DECRETO 20 dicembre 2004.

Protezione transitoria accordata, a livello nazionale, alla denominazione «Fragola Cuneo», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata da Piemonte Asprofrut Società consortile cooperativa a r.l., con sede in Cuneo, via Caraglio n. 16, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Fragola Cuneo», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 66159 del 23 settembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale la società Piemonte Asprofrut Società consortile cooperativa a r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitoria della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Fragola Cuneo», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla società Piemonte Asprofrut Società consortile cooperativa a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Fragola Cuneo», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio, del 17 marzo 1997, alla denominazione «Fragola Cuneo».

Art. 2.

La denominazione «Fragola Cuneo» è riservata al prodotto ottenuto in conformità disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 66159 del 23 settembre 2004 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Fragola Cuneo», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «FRAGOLA CUNEO»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Fragola Cuneo» è riservata alle produzioni di fragola che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. L'indicazione «Fragola Cuneo» può essere attribuita esclusivamente ai frutti di fragola derivanti da coltivazioni effettuate nella zona geografica delimitata dal presente disciplinare.

2.2. Le varietà.

L'Indicazione geografica protetta «Fragola Cuneo», designa esclusivamente frutti delle cultivar afferenti alla specie «*Fragaria x ananassa*» coltivate in zona ed ottenute a seguito di attività di miglioramento genetico purché presentino caratteristiche conformi agli standard qualitativi riportati all'art. 2.3.

2.3. Caratteristiche del prodotto.

Al momento di immissione nella filiera commerciale il prodotto contrassegnato con la denominazione «Fragola Cuneo» IGP deve essere in possesso dei requisiti stabiliti, per i frutti della categoria di qualità extra e I, dalle norme di qualità per i prodotti ortofrutticoli ed agrumari definite sulla base della normativa comunitaria vigente.

Inoltre le produzioni a marchio devono possedere le seguenti caratteristiche:

possono fregiarsi del marchio «Fragola Cuneo» IGP le produzioni ottenute con tecniche di coltivazione tradizionali in «suolo»; sono pertanto espressamente escluse le coltivazioni effettuate utilizzando tecniche di produzione «fuori suolo».

i frutti devono presentare un tenore zuccherino minimo superiore ai 6° brix associato ad una buona acidità dei succhi (acidità minima, espressa come acidità titolabile: non inferiori a 7 meq/100 g di NaOH N/10).

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Fragola Cuneo» IGP è identificabile con l'areale che si estende lungo la dorsale alpina occidentale compresa tra le Alpi Marittime e Cozie, ad un'altitudine compresa tra i 250 ed i 1700 metri s.l.m., e individuato da un territorio storicamente vocato alla coltivazione.

Da un punto di vista geografico la zona di produzione della «Fragola Cuneo» IGP comprende parte del territorio della provincia di Cuneo ubicato in zona pedemontana-montana; i comuni interessati, come evidenziato nella cartina allegata alla presente, appartengono alla provincia di Cuneo e in particolare sono:

Acceglio, Aisone, Alto, Argentera, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barge, Battifollo, Beinette, Bellino, Bene Vagienna, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Bra, Briàglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Busca, Canale, Canosio, Caprauna, Caraglio, Carrù, Cartignano, Castagnito Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura, Castellinaldo, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Celle di Macra, Ceresole Alba, Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco, Chiusa di Pesio, Corneliano d'Alba, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Fossano (limitatamente al territorio della destra orografica del fiume Stura), Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Govone, Guarene, Isasca, La Morra, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Manta, Margarita, Marmora, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Montà, Montaldo di Mondovì, Montaldo Roero, Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello d'Alba, Morozzo, Narzole, Niella Tanaro, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Perlo, Peveragno, Pianfei, Piasco, Pietraporzio, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priero, Priocca, Priola, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roburent, Roccabruna, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Roddi, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Salmour, Salluzzo (limitatamente al territorio comunale a monte della strada statale n. 589), Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfrè, Sanfront, San Michele Mondovì, Sant'Albano Stura, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero, Scagnello, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Stroppo, Torre Mondovì, Trinità, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno, Vernante, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar S. Costanzo, Vinadio, Viola.

Art. 4.

Elementi che comprovano il legame tra la coltura della fragola ed il territorio

Le condizioni pedoclimatiche che caratterizzano il cuneese hanno consentito alla fragola, nel corso di decenni, di diffondersi in molti areali collinari; le fragole, dapprima spontanee poi razionalmente coltivate, sono state utilizzate, nei secoli, sia quale alimento particolarmente ricco in elementi nutritivi che in erboristeria-farmacopea per la preparazione di tisane e/o per la cura di particolari patologie.

La raccolta sempre più massiccia di prodotto spontaneo, particolarmente diffuso sul territorio, è da attribuire, oltre che all'opera dei contadini del tempo, anche all'attività instancabile dei Padri Certosini che nel 1173 vennero ad occupare un'area montana, ubicata alle porte di Cuneo, particolarmente ricca di flora spontanea. Ne è testimonianza la pubblicazione edita nel 1884 (ristampa del 1892) a cura del cav. prof. D. Giambattista Botteri «Memorie storiche e antichi statuti di Chiusa Pesio».

La raccolta di materiale spontaneo, significativamente presente nel sottobosco, proseguì sino alla metà degli anni '40 quando, nella zona di Peveragno, iniziarono le prime esperienze di coltivazione razionale di questo prelibato frutto utilizzando materiali di propagazione provenienti dalla vicina Francia.

Dall'intuizione di questi operatori agricoli e grazie alla laboriosità di un'intera vallata, la coltura della fragola si sviluppò e raggiunse, in pochi anni significativa diffusione rappresentando una fonte di reddito primaria per molte aziende diretto coltivatrici.

Lo sviluppo del commercio della fragola pone anche la necessità di individuare un luogo adatto in cui condurre le trattative per le vendite. Nel corso degli anni sessanta si assiste così allo sviluppo dei mercati locali di Sommariva Perno nel Roero e di Peveragno, che sono i luoghi dove la coltura della fragola ha attecchito prima.

I contadini portavano le fragole confezionate in cassette di legno, trasportate su carretti con le ruote di gomma. Il traffico di questi veicoli lungo le strade della provincia di Cuneo era tale che presto si dovette istituire un registro per censirli e regolarizzarne la circolazione. Vennero anche emesse delle targhe di riconoscimento che dovevano riportare il nome dell'intestatario ed il numero di matricola del veicolo, fosse esso a trazione animale o semplicemente trainato a braccia. La fragola a quei tempi era ben pagata e costituì per i contadini una vera fortuna.

Il successo di questo prodotto era tale da attirare nella zona numerosi operatori commerciali di altre zone, tanto da rendere presto necessario lo spostamento del mercato di Peveragno al campo spor-

tivo. Già allora, infatti, furgoni frigoriferi con targhe di paesi di mezza Europa, percorrevano le strade del cuneese, per caricare i profumati frutti.

Si raggiunsero in quegli anni investimenti prossimi ai 1.400 ettari con produzioni di circa 15.000 tonnellate/anno destinate sia al mercato interno sia all'esportazione verso la vicina Svizzera e/o la Germania.

Negli anni si andavano intensificando, in particolare da parte del comune di Peveragno, sede di un importante mercato alla produzione, attività volte a «valorizzare» le produzioni locali quali l'annuale «Sagra della fragola» che vedeva e vede coinvolti produttori, operatori commerciali, istituzioni scolastiche e addetti della ristorazione.

Nel corso della «Sagra della fragola», con cui fin dagli anni sessanta si celebra la maturazione e la prima raccolta dei frutti, vengono organizzate mostre di pittura, una gara tra i carretti di fragole meglio allestiti e il migliore produttore ottiene il trofeo più ambito: la «Fragola d'oro».

Il frutto rosso diventa indiscusso protagonista sia di dolci, come la «Bavarese Redgauntled» o il «Pan di Spagna Hummy Grande», sia di bibite come il «Succo Pocahontas», sia di primi piatti come lo straordinario ed inusuale risotto «Madame Moutot».

La coltivazione della fragola rappresenta, ancora oggi, una fonte significativa di reddito per molte aziende ubicate in areali svantaggiati di montagna. Attualmente si stima che la coltivazione si estenda su circa 200 ettari; utilizzando sia cultivar unifere che neutro diurne, mentre la produzione media annua è stimata in circa 7.000 tonnellate. L'immissione del prodotto sul mercato, da parte delle circa 300 aziende, avviene, per l'intera stagione estivo-autunnale (da aprile a novembre) sia attraverso strutture di forme associate presenti in zona sia attraverso operatori commerciali locali e/o mercati all'origine.

Rintracciabilità: a livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine della «Fragola Cuneo» IGP dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

Gli adempimenti fondamentali che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:

iscrizione dei produttori della «Fragola Cuneo» IGP in un apposito registro, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;

denuncia annuale all'organismo di controllo dei quantitativi prodotti;

iscrizione dei condizionatori nell'elenco tenuto dall'organismo di Controllo;

annotazione cronologica da parte dei produttori/condizionatori negli appositi registri, preventivamente vidimati dall'organismo di controllo, delle partite di prodotto nelle varie fasi della filiera produttiva.

Art. 5.

Metodi di ottenimento

Il metodo di ottenimento del prodotto, comprende:

sesti di impianto: per favorire un buon arieggiamento delle piante e uno sviluppo razionale dei soggetti si realizzeranno investimenti a fila singola; con distanze tra le file non inferiori ad 1 metro mentre lungo la fila le piante dovranno essere posizionate a distanze non inferiori ai 25 cm.

gestione del suolo: sono ammesse esclusivamente tecniche rispettose dell'equilibrio pedologico.

Per il controllo delle infestanti e per migliorare la qualità delle produzioni si utilizza la pratica della pacciamatura con film plastici lungo la fila. Nell'interfila è ammesso l'uso di diserbanti non residuali, selettivi per la coltura.

Non sono ammesse, nel presente disciplinare, tecniche di disinfezione del suolo in fase di pre trapianto con bromuro di metile;

irrigazione: gli apporti irrigui, se necessari, dovranno essere effettuati in modo localizzato mediante apposite «ali gocciolanti» disposte sotto la pacciamatura. L'apporto idrico varierà in relazione alle situazioni climatiche dell'areale ed allo stadio vegetativo delle piante;

difesa fitosanitaria: in generale per il controllo dei principali patogeni si utilizzeranno le metodologie riportate nei disciplinari di produzione integrata.

Al fine di controllare lo sviluppo dei patogeni responsabili di alterazioni all'apparato fogliare ed ai frutti (es *Antracnosi* - *Botrytis* - *Alternaria* - ecc....) è ammesso l'uso di tunnel di copertura volti a ridurre la bagnatura della vegetazione;

raccolta: nella fase di raccolta verranno selezionati esclusivamente i frutti che presentano uno stadio di maturazione omogeneo;

commercializzazione: la commercializzazione avviene nel periodo da aprile a novembre.

Art. 6.

Legame con l'ambiente o l'origine geografica

Il territorio su cui si conducono le coltivazioni risulta dotato di caratteristiche pedoclimatiche particolari quali l'altitudine, la latitudine, la conformazione orografica e la buona dotazione di elementi fertilizzanti dei suoli.

Infatti l'ubicazione degli investimenti produttivi in ambienti pedemontani, caratterizzati da temperature medio contenute nella fase tardo invernale, determinano significativi posticipi nella fase di ripresa vegetativa-fioritura tanto da prolungare significativamente, rispetto alle altre aree di produzione di pianura, le epoche di maturazione e commercializzazione. Inoltre le condizioni climatiche che caratterizzano l'intera fase estiva, rilevabili in questi ambienti produttivi, consentono di poter effettuare coltivazioni razionali di fragole, tipologie neutrodiurne, con produzioni prolungate e frazionate durante l'intera fase estiva. Forti escursioni termiche giornaliere associate ad elevata luminosità dell'ambiente di coltivazione conferiscono poi maggior lucidità, consistenza e colorazione ai frutti. Una buona dotazione di elementi fertilizzanti dei suoli (in particolare elevati livelli di sostanza organica nei terreni) favoriscono uno sviluppo razionale delle piante garantendo una buona differenziazione di gemme a fiore nella fase autunnale-estiva ed una significativa copertura e protezione, da parte della massa vegetante, sulle produzioni.

L'insieme di questi fattori ambientali rende esclusivo il rapporto con la qualità della «Fragola Cuneo» IGP che si caratterizza in modo particolare per la brillantezza del colore, per la consistenza della polpa e per la qualità organolettica dei frutti.

In effetti, i fattori ambientali illustrati prima, in sinergia con le capacità dell'uomo di mettere a punto e successivamente salvaguardare le tradizioni socio-produttive locali (compreso il mantenimento di tecniche produttive rispettose dell'ambiente), contribuiscono a determinare l'unicità delle caratteristiche della «Fragola Cuneo» IGP, caratteristiche riconosciute dalla letteratura tecnico-scientifica e dal mercato, che valorizza questa produzione locale.

Art. 7.

Controlli

L'attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

Il prodotto commercializzato come «Fragola Cuneo» IPG deve essere confezionato, direttamente in azienda, nella zona di produzione, al fine di garantire la tracciabilità e il controllo e per mantenere la qualità del prodotto, in appositi imballaggi tali da consentire la chiara identificazione del prodotto.

L'identificazione del prodotto IGP dovrà avvenire nelle confezioni in cui dovrà apparire la dicitura Fragola Cuneo IGP in modo chiaro e perfettamente leggibile e con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente.

Il confezionamento della «Fragola Cuneo» IGP avverrà negli imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente.

Il prodotto all'interno degli imballaggi dovrà presentare pezzature e grado di maturazione omogenei; dovrà essere garantita l'omogeneità di peso delle confezioni.

Sugli imballaggi dovrà essere riportata, accanto al logo commerciale del magazzino di conferimento, la denominazione dell'azienda produttrice.

Sulle confezioni dovrà inoltre essere riportata la dicitura «Fragola Cuneo» immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta» anche sotto forma di acronimo «I.G.P.», tale dicitura dovrà avere il peso prevalente su ogni altra comunicazione presente sull'imballaggio.

La descrizione, raffigurazione e gli indici colorimetrici del logo, ovvero del simbolo distintivo dell'indicazione geografica protetta, sono di seguito riportati.

LOGOTIPO FRAGOLA CUNEO IGP

Note identificative della composizione

Il logo è composto da un tratto che rappresenta la sagoma della fragola, realizzato in modo gestuale.

La dicitura «Fragola Cuneo IGP» è sviluppata all'interno di una porzione di forma ovale, sottratta alla sagoma stessa della fragola. Sul lato destro, la dicitura per esteso di «Indicazione Geografica Protetta», segue il profilo del tratto in armonia con la composizione.

Note identificative dei caratteri

Fragola cuneo:
carattere: Glaser - con modifica successiva per inserimenti retinati;
IGP:
carattere: Glaser - con modifica successiva per inserimenti retinati;
Indicazione geografica protetta:
carattere: Helvetica grassetto - compressione 85%.

Riferimenti colore

Fragola Cuneo.
Colore pieno:
riferimento pantone 186C;
quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
Retinati:
30% del colore pieno.
IGP.
Colore pieno:
riferimento pantone 355C;
quadricromia 100 giallo + 100 cyan.
Retinati:
30% del colore pieno.
Indicazione geografica protetta.
Colore:
riferimento pantone 355C;
quadricromia 100 giallo + 100 cyan.
Tratto grafico.
Frutto:
riferimento pantone 186C;
quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
Corona:
riferimento pantone 355C;
quadricromia 100 giallo + 100 cyan.

Fragola Cuneo.
Colore pieno:
riferimento pantone 186C;
quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
Retinati:
30% del colore pieno.
IGP.
Colore pieno:
riferimento pantone 186C;
quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
Retinati:
30% del colore pieno.
Indicazione geografica protetta.
Colore:
riferimento pantone 186C;
quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
Tratto grafico
Frutto:
riferimento pantone 186C;
quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
Corona:
riferimento pantone 355C;
quadricromia 100 giallo + 100 cyan.

Fragola Cuneo.
Colore pieno:
nero 100%.
Retinati:
30% del colore pieno.
IGP.
Colore pieno:
nero 100%.
Retinati:
30% del colore pieno.
Indicazione geografica protetta.
Colore:
nero 100%;
Tratto grafico.
frutto:
nero 100%.
Corona:
nero 60%.

Nella designazione è comunque vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Fragola Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione o di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della IPG riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le suddette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

05A00332

DECRETO 22 dicembre 2004.

Designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - L'Aquila», quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Zafferano dell'Aquila», protetta transitoriamente a livello nazionale, con decreto ministeriale 2 dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Zafferano dell'Aquila», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Abruzzo con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di che trattasi la «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - L'Aquila», con sede L'Aquila, corso Vittorio Emanuele n. 86;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata l'indicazione del Gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le produzioni vegetali;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta;

Art. 1.

La «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - L'Aquila», con sede L'Aquila, corso Vittorio Emanuele n. 86, è designata quale Autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio

n. 2081/92 per la denominazione «Zafferano dell'Aquila», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 2 dicembre 2003.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - L'Aquila» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

La «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - L'Aquila» non può modificare il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Zafferano dell'Aquila», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

La «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - L'Aquila» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto ministeriale 2 dicembre 2003.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Zafferano dell'Aquila» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - L'Aquila» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

La «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - L'Aquila» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Zafferano dell'Aquila» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - L'Aquila» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Zafferano dell'Aquila» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Zafferano dell'Aquila».

Art. 8.

La «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - L'Aquila» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Zafferano dell'Aquila», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

05A00355

DECRETO 28 dicembre 2004.

Autorizzazione, all'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Ricotta Romana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 6 novembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indica-

zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2003 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ricotta Romana», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal Comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del n. 162 14 luglio 1998, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato l'indicazione del Gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per i formaggi;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Ricotta Romana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 6 novembre 2003.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Ricotta Romana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare di produzione allegato al decreto ministeriale 6 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2003.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Ricotta Romana» riferita all'olio extravergine di oliva da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Ricotta Romana», anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Ricotta Romana», rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Ricotta Romana».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

05A00354

DECRETO 28 dicembre 2004.

Rettifica al decreto 18 novembre 2004, relativo alla protezione transitoria accordata, a livello nazionale, alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 2004, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Considerato che nelle premesse al comma 4 del citato decreto è stata erroneamente inserita la domanda di richiesta della protezione transitoria è stata presentata da: Consorzio Produzione Certificata Aceto Balsamico di Modena Soc. Cons. a r.l., con sede in Solara Camporto (Modena), via I Maggio n. 42 - Consorzio Aceto Balsamico di Modena, con sede in Modena, via Granaceto n. 134 - Comitato produttori indipendenti Aceto Balsamico di Modena, con sede in Modena, via Cesare Costa n. 19/d;

Considerato nel disciplinare di produzione allegato al citato decreto, all'art. 5, paragrafo 2, non è stato inserito dopo consumo, la parola diretto;

Ritenuta, pertanto la necessità di apportare le dovute correzioni nel decreto ministeriale 18 novembre 2004, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle premesse, del decreto ministeriale 18 novembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 2004, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, il comma 4, leggasi: «Vista la domanda presentata da: Consorzio Aceto Balsamico di Modena Soc. Consortile a r.l., con sede in Modena, via Ganaceto n. 134 - Consorzio Produzione Certificata Aceto Balsamico Modenese, con sede in Modena, via Ganaceto n. 134 - Comitato Produttori Indipendenti Aceto Balsamico di Modena, con sede in Modena, via Cesare Costa n. 19/d, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92.».

Art. 2.

Nell'art. 5, paragrafo 2 del disciplinare allegato al decreto ministeriale 18 novembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 2004, leggasi: «I contenitori, in vetro, in legno, in ceramica o in terracotta, nei quali l'«Aceto Balsamico di Modena» è immesso al consumo diretto devono essere delle seguenti capacità: 0,250 l; 0,500 l, 0,750 l; 1 l; 2 l, 3 l; 5 l; ed in bustine monodose; non sono ammessi contenitori di altro materiale, ad eccezione di quelli indicati nel presente articolo».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

05A00356

DECRETO 7 gennaio 2005.

Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Visto il proprio decreto 14 ottobre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 252 del 26 ottobre 2004 della Repubblica italiana, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 1º febbraio 2004 al 31 marzo 2004 in Provincia di Venezia;

Vista la nota 27 settembre 2004 con la quale la Regione Veneto chiede di inserire i Comuni di Fiesso d'Artico, Mira, Mirano, Santa Maria di Sala e Spinea, tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 14 ottobre 2004;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità piogge alluvionali verificatesi dal 1º febbraio 2004 al 31 marzo 2004 in Provincia di Venezia, di cui al decreto 14 ottobre 2004 richiamato nelle premesse, è estesa ai Comuni di Fiesso d'Artico, Mira, Mirano, Santa Maria di Sala e Spinea, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, specificate nel medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A00237

DECRETO 7 gennaio 2005.

Rettifica al decreto 14 ottobre 2004 relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visto il proprio decreto 14 ottobre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 253 del 27 ottobre 2004 della Repubblica italiana, di declaratoria dei venti impetuosi verificatisi dal 16 febbraio 2003 al 3 maggio 2004 in Provincia di Palermo;

Visto il proprio decreto 14 ottobre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 255 del 29 ottobre 2004 della Repubblica italiana, di declaratoria dei venti impetuosi verificatisi dal 16 aprile 2003 al 17 aprile 2004 in Provincia di Trapani;

Considerato che nei precitati decreti 14 ottobre 2004 è stata indicata rispettivamente per la Provincia di Palermo la data «del 16 aprile 2003 e del 3 maggio 2004» in cui si sono verificati i venti impetuosi anziché la data «del 16 aprile 2004 e del 3 maggio 2004» e per la Provincia di Trapani la data «del 16 aprile 2003 al 17 aprile 2004» in cui si sono verificati i venti impetuosi anziché la data «dal 16 aprile 2004 al 17 aprile 2004»;

Ritenuta l'esigenza di provvedere alle necessarie rettifiche;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto di declaratoria 14 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 253 del 27 ottobre 2004 della Repubblica italiana, Provincia di Palermo, dove è detto «venti impetuosi del 16 aprile 2003 e del 3 maggio 2004» deve leggersi «venti impetuosi del 16 aprile 2004 e del 3 maggio 2004».

Art. 2.

Nel decreto di declaratoria 14 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 255 del 29 ottobre 2004 della Repubblica italiana, Provincia di Trapani, dove è detto «venti impetuosi del 16 aprile 2003 al 17 aprile 2004» deve leggersi «venti impetuosi dal 16 aprile 2004 al 17 aprile 2004».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A00238

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Floragraria del Conero Soc. coop. a r.l.», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 settembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

Decreta:

Art. 1.

La società «Floragraria del Conero Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona (codice fiscale 01435420425) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Andrea Zampini, nato a Ancona il 3 ottobre 1960 domiciliato in Ancona, corso Amendola, n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00376

DECRETO 29 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Trasporti Eldo Cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione, coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 marzo 2004 e del successivo accertamento in data 21 ottobre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Trasporti Eldo Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Bari (codice fiscale 04443700721) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Roberto Danzi, nato a Matera il 18 novembre 1963, con studio in Matera a via Rocco Scotellaro n. 11 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00378

DECRETO 29 dicembre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Euro Coop Service Soc. coop.va edilizia a r.l.», in Firenze.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 1999 con il quale la società cooperativa «Euro Coop Service Società Coop.va Edilizia a responsabilità limitata», con sede in Firenze, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Barbara Bacci ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 27 settembre 2004 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Aldo Parisi nato a Carrara il 6 febbraio 1945, ivi domiciliato in via Campo d'Appio n. 25, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della rag. Barbara Bacci, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00377

DECRETO 29 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Servizi Più - Società cooperativa a r.l.», in Barbarano Vicentino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 giugno 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Servizi Più - Società cooperativa a r.l.», con sede in Barbarano Vicentino (Vicenza) - (codice fiscale 02851440244) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giovanni Arslan, nato a Padova il 23 dicembre 1941, domiciliato in via Alessio n. 9/B - Padova, ne è nominato, commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00379

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 dicembre 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Karin Unterholzner, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Austria), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti il decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai titoli di formazione «Magistra der Philosophie» e «Zeugnis über die Zurüclekung des Unterrichtspratkikums»;

Rilevato, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie», rilasciato il 26 novembre 2001 dall'Università «Leopold-Franzens»di Innsbruck (Austria);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurüclekung des Unterrichtspratkikums»

(attestato di prestazione di pratica d'insegnamento), rilasciato in data 1° settembre 2003 dalla Hõhere Tecnische Bundes -Lehr-Und Versuchsanstalt (Istituto Superiore tecnico e sperimentale) di Innsbruck (Austria), posseduto dalla cittadina italiana Unterholzner Karin nata a Bolzano il 14 novembre 1972, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

93/A « Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di Insegnamento tedesca delle località ladine»;

98/A «Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca delle località ladine».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 17 dicembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A00311

DECRETO 17 dicembre 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria sig.ra Alessandra Triulzi Wright, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Germania), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 18 giugno 1992 (92/51/CEE) e del relativo decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 319, di riconoscimento del titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Alessandra Triulzi Wright, nonchè la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 319, relativa al titolo di formazione «Zeugnis über die Staatliche Anerkennung als Erzieherin»;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato al possesso di una formazione professionale comprendente in Germania, una formazione post-secondaria di due anni ed in Italia un ciclo di studi post-secondari di durata pari a quattro anni (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 319);

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2004, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 319;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 319;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 5 comma 2 del citato decreto legislativo n. 319), atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante e, comunque, non superiore ai quattro anni (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 319);

Decreta:

1. Il titolo di formazione diploma di istruzione superiore: «Zeugnis über die Staatliche Anerkennung als Erzieherin» rilasciato il 15 agosto 2002 dalla Wingertschule - Berufliche Schule des Wetteraukreises in Friedberg Fachschule für Sozialpädagogik (Germania), posseduto dalla cittadina italiana Alessandra Triulzi Wright, nata a Fidenza (Parma) il 7 aprile 1963, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente delle scuole dell'infanzia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 14, comma 8, del citato decreto legislativo n. 319, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 17 dicembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A00312

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2004.

Approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249. (Deliberazione n. 278/04/CSP).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 10 dicembre 2004;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2 e l'art. 3, commi 10 e 11;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti»;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE - relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Vista la propria delibera 148/01/CONS del 28 marzo 2001, recante «Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259;

Vista la propria delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002, recante «Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 luglio 2002, n. 167;

Vista la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante «Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 agosto 2003, n. 193;

Considerato che la tutela degli utenti nelle attività di fornitura di servizi televisivi a pagamento e, con particolare riguardo ai profili della libertà di scelta, delle condizioni economiche e della qualità delle prestazioni, costituiscono principi generali dell'attività delle Autorità nazionali di regolamentazione;

Considerato che l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge n. 249/1997 attribuisce all'Autorità, in generale e quindi con riferimento all'intero settore delle comunicazioni, il potere di emanare direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ciascun comparto di attività da parte di ciascun gestore;

Considerato che la legge n. 112/2004 individua in modo autonomo la figura del fornitore di servizi di accesso condizionato, senza introdurre un distinto regime in ragione del mezzo utilizzato, via etere terrestre, cavo o satellite, o della tecnica di trasmissione impiegata, analogica o digitale, e quindi anche con riferimento anche alle trasmissioni su frequenze terrestri, via cavo o via satellite;

Considerato che l'art 3, commi 10 ed 11, della legge n. 249/1997 attribuisce all'Autorità un ampio potere regolamentare per quanto riguarda la disciplina dei servizi televisivi via cavo e satellite nell'ambito del quale, sotto il profilo della tutela dell'utenza, deve intendersi ricompresso il potere di imporre ai fornitori di servizi di accesso condizionato, così come individuati dalla legge n. 112 del 2004 l'obbligo di adottare carte dei servizi;

Considerato che la delibera 179/03/CSP rinviava a successive direttive specifiche per ciascun comparto, ivi inclusi i servizi ad accesso condizionato e televisione a pagamento, la fissazione, previa consultazione dei soggetti interessati, di un insieme minimo di indicatori di qualità dei servizi, la loro definizione e i metodi per misurarli, tenendo conto delle norme tecniche internazionali, in particolare di quelle dell'ETSI;

Considerato che il presente provvedimento stabilisce i criteri specifici relativi alla qualità dei servizi televisivi a pagamento e detta le linee guida riguardo all'adozione delle carte dei servizi da parte dei fornitori di servizi al pubblico di accesso condizionato;

Considerato che il presente provvedimento tiene conto dei principi fondamentali e delle disposizioni della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, adattandoli alle specificità del settore delle comunicazioni e all'evoluzione del contesto concorrenziale;

Sentiti in audizione gli operatori interessati dal presente provvedimento e le associazioni dei consumatori di cui alla legge n. 281/1998;

Udita la relazione del commissario Antonio Pilati relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, e dell'art. 3, commi 10 e 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249, emana la seguente direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento.

2. Il testo della direttiva di cui al precedente comma è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità www.agcom.it

Roma, 10 dicembre 2004

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

Direttiva in materia di qualità e carte dei servizi televisivi a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «fornitore di servizi di accesso condizionato»: il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi, ed eventualmente alla fornitura di apparati;

b) «programmi televisivi numerici o palinsesti» l'insieme dei contenuti, predisposto dal fornitore di contenuti, destinati alla fruizione del pubblico mediante radiodiffusione televisiva e caratterizzati da un unico marchio;

c) «fornitore di contenuti»: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;

d) «operatore di rete»: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

e) «servizi di televisione a pagamento»: il servizio offerto al pubblico dal fornitore dei servizi di accesso condizionato che consiste principalmente nella abilitazione alla visione di programmi, altrimenti non accessibili, dietro pagamento di un corrispettivo.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione della presente direttiva

1. La presente direttiva contiene le disposizioni minime di riferimento per l'adozione delle carte dei servizi da parte dei soggetti che forniscono servizi di televisione a pagamento e stabilisce, altresì, i criteri generali relativi alla loro qualità.

2. Sono tenuti all'adozione delle carte dei servizi gli operatori che forniscono servizi di televisione a pagamento.

3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano, anche alla fornitura di servizi di televisione a pagamento attraverso modalità diverse dall'abbonamento, quali ad esempio, carte prepagate a scalare, tranne quelle di cui agli art. 3, comma 2, art. 9, art. 10, art. 13, comma 1, e art. 17, comma 3, lettera *c)* e *d)*.

4. Il fornitore di servizi di accesso condizionato è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti finali.

5. La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi di televisione a pagamento opera, in quanto applicabile, anche per il fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per l'operatore di rete che li diffonde.

6. Le carte dei servizi includono un richiamo alla presente direttiva e ne attuano le disposizioni.

Art. 3.

Diffusione della carta dei servizi

1. I fornitori di servizi di televisione a pagamento inviano all'Autorità gli schemi delle carte dei servizi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'avvio commerciale dell'attività.

2. I fornitori di servizi di televisione a pagamento:

a) rendono disponibile copia della carta dei servizi agli abbonati contestualmente alla stipula del contratto;

b) rendono disponibile copia della carta dei servizi presso i punti vendita dei loro servizi indipendentemente dalla stipula di un contratto di abbonamento e sul loro sito web;

c) includono nei contratti di abbonamento ai servizi di televisione a pagamento un richiamo alle carte dei servizi e indicano nella documentazione di fatturazione le modalità per accedere alle carte dei servizi, incluso l'indirizzo del sito web in cui esse sono pubblicate;

d) informano l'Autorità e gli abbonati, preferibilmente mediante la documentazione di fatturazione, delle successive variazioni ed integrazioni delle carte dei servizi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla loro applicazione.

3. Nel caso di servizi di televisione a pagamento erogati tramite carta prepagata, i fornitori di servizi di televisione a pagamento:

a) rendono disponibile la carta dei servizi sul loro sito web e, quando possibile, attraverso il servizio televideo;

b) rendono disponibile, al momento dell'acquisto della carta prepagata, un richiamo al sito web o a modalità alternative attraverso le quali gli utenti possono reperire copia della carta dei servizi;

c) informano l'Autorità e gli utenti, delle successive variazioni ed integrazioni delle carte dei servizi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla loro applicazione.

CAPO II

INFORMAZIONI AGLI UTENTI E LORO TUTELA

Art. 4.

Principi generali

1. I comportamenti dei fornitori di servizi di televisione a pagamento nei confronti degli utenti si ispirano a criteri di eguaglianza, trasparenza e imparzialità. Le clausole delle condizioni generali e specifiche di fornitura del servizio e delle norme regolatrici di settore si interpretano in funzione di tale obbligo.

2. I servizi sono offerti in modo regolare, continuo e senza interruzioni, ad eccezione di quelle dovute ad interventi di manutenzione e riparazione. Il fornitore di servizi televisivi a pagamento è tenuto ad informare in anticipo e con mezzi adeguati gli utenti degli interventi programmati di manutenzione che comportino interruzioni complete del servizio, con specifica indicazione della durata presumibile dell'interruzione e del punto di contatto, facilmente accessibile, per ottenere assistenza e più dettagliate notizie. In caso di intervento presso la sede dell'utente sono concordati la data e l'orario ed il tecnico incaricato dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

3. In ottemperanza al principio del diritto di scelta, la stipula del contratto di fornitura del servizio di televisione a pagamento, il recesso, le variazioni contrattuali per includere od escludere la fornitura di un servizio supplementare o di altre prestazioni aggiuntive sono resi ugualmente accessibili e praticabili, attraverso procedure semplici, chiare, ed equilibrate.

4. I fornitori di servizi di televisione a pagamento garantiscono che ciascun utente possa esercitare il diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano in possesso dell'organismo medesimo, nonché i diritti dell'interessato nel trattamento dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. I fornitori di servizi di televisione a pagamento perseguono il miglioramento progressivo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, attraverso l'adozione delle soluzioni tecnologiche, organizzative, contabili e procedurali più idonee allo scopo.

Art. 5.

Informazioni agli utenti

1. Ai fini della trasparenza contrattuale e della comparabilità dei risultati riguardo alla qualità dei servizi, i fornitori di servizi di televisione a pagamento, attraverso la carta dei servizi, rendono disponibili o si impegnano a fornire le informazioni di cui ai successivi articoli del presente capo II.

Art. 6.

Indirizzo del fornitore di servizi di televisione a pagamento e descrizione del servizio

1. Nella carta dei servizi sono specificati la denominazione del fornitore dei servizi di televisione a pagamento e almeno un suo indirizzo geografico.

2. Il servizio di televisione a pagamento fornito e le sue modalità di fruizione, compresi gli eventuali servizi accessori inclusi nel prezzo, sono adeguatamente descritti.

Art. 7.

Costi del servizio

1. Nella carta dei servizi sono indicate le informazioni relative ai costi del servizio, comprensivi di IVA, e in particolare:

a) il costo complessivo dell'attivazione del servizio;

b) l'importo di eventuali depositi cauzionali necessari all'attivazione del servizio;

c) il costo delle chiamate al centro di assistenza e la eventuale disponibilità di un numero gratuito per la segnalazione di disservizi;

d) eventuali altri costi accessori necessari alla fruizione del servizio quali il noleggio del decoder o l'installazione dell'apparato a cura del fornitore di servizio.

Art. 8.

Attivazione del servizio

1. Le carte dei servizi specificano le modalità di attivazione del servizio di televisione a pagamento ed in particolare:

a) le procedure da seguire per ottenere l'attivazione del servizio;

b) i tempi per l'attivazione del servizio stesso.

Art. 9.

Durata del contratto di abbonamento rinnovo e modalità per la cessazione del contratto

1. Il fornitore di servizi di televisione a pagamento specifica nell'ambito della carta dei servizi l'eventuale previsione di una durata minima del contratto di abbonamento standard, nonché le condizioni del suo rinnovo e di cessazione.

Art. 10.

Informazioni sul recesso

1. Il fornitore di servizi di televisione a pagamento specifica nell'ambito della carta dei servizi le procedure necessarie per recedere dal contratto e in particolare:

a) l'eventuale periodo di preavviso necessario;

b) la previsione di una procedura scritta attraverso lettera raccomandata o la possibilità di comunicare il recesso tramite il numero per l'assistenza clienti, e le modalità con cui è assicurata la tracciabilità della comunicazione;

2. Nella carta dei servizi si specifica inoltre:

a) l'importo delle eventuali penali applicabili in caso di recesso dal contratto prima della sua scadenza;

b) le situazioni nelle quali, ai sensi della normativa vigente, è consentito all'abbonato di recedere dal contratto prima della sua scadenza senza pagamento di penali;

c) le modalità con cui verranno comunicate agli abbonati modifiche alle condizioni contrattuali, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

Art. 11.

Assistenza agli utenti

1. I fornitori di servizi di televisione a pagamento indicano nella carta dei servizi se e a quali condizioni è offerto un servizio di assistenza agli utenti attivabile tramite telefono, in via telematica o presso centri di assistenza. Nella carta dei servizi sono specificati i costi del servizio di assistenza in relazione alle varie modalità in cui esso è prestato.

2. Il numero telefonico di assistenza e gli eventuali costi del servizio sono indicati, oltre che nella carta dei servizi, nella documentazione di fatturazione, ove disponibile.

Art. 12.

Servizio di manutenzione del decoder

1. Nella carta dei servizi è specificata la eventuale disponibilità di un servizio di manutenzione agli utenti per guasti o malfunzionamenti del decoder tramite i punti vendita o altri centri convenzionati e le condizioni alle quali esso è fornito.

2. Il fornitore di servizi di televisione a pagamento indica, inoltre, nella carta dei servizi la eventuale previsione, in caso di malfunzionamento del decoder in comodato:

a) della sostituzione dell'apparato;

b) di misure compensative per il periodo in cui l'abbonato è impossibilitato a fruire del servizio;

c) di un tempo massimo per la riparazione del decoder presso i centri convenzionati.

Art. 13.

Fatturazione e pagamenti

1. I fornitori di servizi di televisione a pagamento indicano nelle carte dei servizi:

a) le differenti modalità con cui è possibile ricevere, su richiesta dell'abbonato, la fattura che specifica il dettaglio delle spese riferite al periodo di fatturazione;

b) la periodicità dell'invio della fattura;

c) l'anticipo con il quale la fattura è inviata all'abbonato rispetto alla data di scadenza dei pagamenti;

d) gli importi da pagare nei casi di inadempimento o ritardato adempimento;

e) il termine e le modalità per la restituzione degli eventuali depositi cauzionali.

2. Nel caso di servizi di televisione a pagamento forniti tramite carta prepagata, la carta dei servizi specifica:

a) le modalità attraverso le quali gli utenti possono visualizzare il riepilogo delle transazioni effettuate ed il credito residuo sulla carta;

b) il periodo di validità della carta prepagata, qualora questa sia soggetta a scadenza;

c) le modalità attraverso le quali l'utente può utilizzare l'eventuale credito residuo non sufficiente all'acquisto di un evento;

d) se sia previsto un rimborso ovvero un'altra forma di compensazione per il credito residuo su carte il cui periodo di validità sia terminato.

Art. 14.

Reclami

1. I fornitori di servizi di televisione a pagamento indicano nelle carte dei servizi le procedure da seguire per sporgere eventuali reclami ed in particolare:

a) il numero del centro di assistenza, le ore in cui esso è funzionante e il costo eventuale per inoltrare reclami attraverso l'operatore;

b) il sistema attraverso il quale è garantita la identificazione del reclamo e la sua tracciabilità;

c) il termine per la definizione dei reclami;

d) le modalità di comunicazione all'utente dell'esito del reclamo;

e) i provvedimenti o le misure idonee per rimuovere le irregolarità riscontrate e per il ristoro dei pregiudizi arrecati in caso di accoglimento del reclamo.

Art. 15.

Procedure di risoluzione delle controversie

1. Alle controversie tra utenti e fornitori di servizi di televisione a pagamento relative alle materie oggetto della presente direttiva si applicano le procedure definite dalla delibera 182/02/CONS «Regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti», intendendosi attribuiti alla Commissione servizi e prodotti i poteri previsti dal predetto regolamento in capo alla commissione infrastrutture e reti.

2. Per la risoluzione di eventuali controversie tra fornitori di servizi di televisione a pagamento, operatori di rete e fornitori di contenuti relative alle materie oggetto della presente direttiva si applica l'art. 1, comma 11, della legge n. 249/97, con la medesima disciplina procedurale di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'allegato *A* alla delibera n. 148/01/CONS intendendosi attribuiti alla Commissione servizi e prodotti i poteri previsti dal predetto regolamento in capo alla Commissione infrastrutture e reti.

Art. 16.

Tutela dei minori

1. I fornitori di servizi di televisione a pagamento che offrono contenuti destinati alla fruizione da parte di adulti specificano nell'ambito della piattaforma gli strumenti tecnici disponibili agli utenti stessi per inibire la visione di tali contenuti ai minori.

2. I fornitori si servizi di televisione a pagamento specificano altresì con quale modalità sarà comunicato il pin necessario per la fruizione di programmi protetti da meccanismi di «parental control».

CAPO III

LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO
INDENNIZZI E RIMBORSI

Art. 17.

Parametri per l'individuazione dei livelli di qualità

1. I fornitori di servizi di televisione a pagamento individuano gli indicatori generali e specifici di qualità del servizio, le relative definizioni e i metodi di misura, fissando un obiettivo per ciascun anno solare di riferimento.

2. Gli indicatori di qualità del servizio ed i relativi obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, sono riportati nelle carte dei servizi, annualmente aggiornati e comunicati agli utenti nella documentazione di fatturazione, ove prevista, e attraverso il sito web.

3. Gli indicatori di qualità del servizio includono:

a) il tempo di attivazione del servizio;

b) il tempo di risposta per le chiamate al servizio di assistenza;

c) la percentuale di fatture contestate rispetto al numero di fatture emesse;

d) la percentuale di fatture errate rispetto alle fatture emesse;

e) il tasso di malfunzionamento degli impianti di trasmissione, ovverosia il tasso di disponibilità annuale del servizio, salvo eventi non imputabili al fornitore di servizi.

4. I dati circa i parametri di qualità di cui al comma 3 devono essere rilevati e comunicati all'Autorità sulla base delle specifiche incluse negli allegati da 1 a 5.

5. I fornitori di servizi di televisione a pagamento:

a) utilizzano almeno gli indicatori di cui agli allegati da 1 a 5, con le precisazioni ivi contenute, nel fissare annualmente gli obiettivi per la qualità dei servizi di televisione a pagamento;

b) pubblicano, nel proprio sito web, una relazione annuale sui risultati raggiunti in materia di qualità contestualmente alla pubblicazione del bilancio annuale d'esercizio o, comunque, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, fatta salva la possibilità di richiedere proroghe di un mese qualora il bilancio si chiuda oltre tale termine;

c) inviano contestualmente tale relazione all'Autorità, indicando l'indirizzo della pagina web in cui la relazione è disponibile ed eventuali ulteriori forme e modi in cui ne è avvenuta la pubblicazione;

d) comunicano agli utenti nella prima documentazione di fatturazione utile, ove prevista, e attraverso il sito web, gli obiettivi prefissati annualmente per gli indicatori generali e specifici di qualità del servizio ed i risultati raggiunti.

6. Al fine di garantire che gli utenti abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, l'Autorità pubblica nel proprio sito web, tabelle comparative di risultati di qualità di servizio raggiunti dai fornitori di servizi, comunicati ai sensi della presente direttiva.

7. L'Autorità può, altresì, realizzare nel proprio sito web collegamenti ipertestuali alle pagine web dei fornitori di servizi di televisione a pagamento ove sono reperibili le carte dei servizi e le relazioni annuali in materia di qualità dei servizi.

8. I dati di cui al presente articolo sono contestualmente inviati anche all'indirizzo di posta elettronica dvecqos@agcom.it indicando in oggetto il titolo della presente direttiva.

Art. 18.

Indennizzi e rimborsi

1. I fornitori di servizi di televisione a pagamento fissano ed indicano nelle carte dei servizi e nella documentazione di fatturazione le procedure per ottenere indennizzi e rimborsi specificando:

a) i casi di indennizzo a richiesta e di eventuale indennizzo automatico;

b) gli importi previsti per gli indennizzi relativi a ciascuna fattispecie o i parametri per determinarli univocamente;

c) le modalità ed i tempi con i quali vengono corrisposti gli indennizzi dovuti.

Art. 19.

Disposizioni transitorie e finali

1. I fornitori di servizi di televisione a pagamento adeguano le proprie carte dei servizi alle disposizioni di cui alla presente direttiva entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Per il primo anno di applicazione della direttiva la fissazione degli obiettivi di cui all'art. 17 è facoltativa, fermi restando gli altri adempimenti ivi definiti.

3. I fornitori di servizi di televisione a pagamento presentano all'Autorità entro il 31 dicembre 2005, un resoconto sull'esperienza maturata con riguardo all'applicazione della direttiva stessa ed in particolare degli indicatori di cui agli allegati da 1 a 5 anche al fine di valutare una possibile revisione della presente direttiva.

4. In caso di mancata osservanza della presente direttiva si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ALLEGATO 1
(art. 17 comma 4)

TEMPO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Definizione dell'indicatore:

tempo misurato in giorni solari che intercorre tra il giorno dell'ordine valido ed il giorno in cui il servizio è realmente disponibile per l'uso, inclusa la funzionalità di eventuali apparati installati dall'operatore.

Obbligatorietà dell'indicatore:

obbligatorio.

Periodi di riferimento per la valutazione dell'indicatore:

1º gennaio-30 giugno - 1º semestre;

1º luglio-31 dicembre - 2º semestre;

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Rilevazione dei dati:

censuaria - raccolta di tutti gli ordini validi pervenuti nel periodo di rilevazione considerato.

N.B. un servizio s'intende disponibile per l'uso quando è funzionante e quindi quando anche eventuali apparati installati dall'operatore presso il domicilio dell'utente sono funzionanti.

Per le sole misure *a)* e *b*2), sono esclusi i casi in cui il ritardo rispetto al tempo massimo contrattualmente previsto non dipende dalla volontà dell'operatore che fornisce il servizio diretto, quali:

a) assenza del cliente o inaccessibilità dei locali al momento dell'appuntamento concordato;

b) rinvio richiesto dal cliente o dall'altro operatore di accesso che fornisce la struttura;

c) necessità di autorizzazioni da parte di pubbliche amministrazioni o di soggetti terzi.

Periodi di rilevazione:

1º gennaio-30 giugno - 1º semestre;

1º luglio-31 dicembre - 2º semestre;

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Misure:

a) Percentili [1] 95% e 99% del tempo di attivazione del servizio;

*b*1) Percentuale degli ordini validi completati entro la data concordata con il cliente (per servizi diretti forniti con proprie strutture);

*b*2) Percentuale degli ordini validi completati entro il termine massimo contrattualmente previsto (per servizi diretti forniti utilizzando strutture di altro operatore di accesso).

Unità di misura:

per la misura *a)* giorni solari;

per le misure *b*1) e *b*2) Valore percentuale.

Indicazioni obbligatorie:

a) orari in cui gli ordini possono essere presi;

b) nel caso in cui l'operatore indichi un'accuratezza standard per gli appuntamenti (es. un'ora, due ore, etc.), tale dato deve essere fornito.

Rapporti, dati separati per:

a) allacciamenti per servizi diretti forniti con proprie strutture;

b) servizi diretti forniti utilizzando strutture di altro operatore di accesso.

Date d'invio dei rapporti all'Autorità:

1º semestre - periodo 1º gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre);

2º semestre - 1º luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo);

annuale 1º gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.

(1) Il percentile 95% del tempo di attivazione del servizio è il tempo massimo entro il quale sono effettuate le attivazioni del servizio del 95% delle richieste. Ovvero, il 95% delle attivazioni sono eseguite con un tempo non superiore al «percentile 95%», mentre il rimanente 5% delle attivazioni sono eseguite con un tempo superiore al «percentile 95%».

ALLEGATO 2
(art. 17 comma 4)

TEMPI DI RISPOSTA ALLE CHIAMATE AI SERVIZI DI ASSISTENZA CLIENTI DELL'OPERATORE

Definizione dell'indicatore:

intervallo di tempo tra la ricezione da parte della rete del numero di assistenza completo e l'istante in cui l'operatore umano risponde all'utente per fornire il servizio richiesto.

Obbligatorietà dell'indicatore:

obbligatorio.

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:

1º gennaio-30 giugno - 1º semestre;

1º luglio-31 dicembre - 2º semestre;

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Rilevazione dei dati, sono possibili due alternative:

a) censuaria - tutte le chiamate entranti a servizi tramite operatore nel periodo di campionamento;

b) campionaria - sulla base di un campione significativo delle chiamate entranti a servizi tramite operatore nel periodo di campionamento.

N.B. — Sono inclusi i tempi di attesa dovuti a operatore occupato e i tempi dovuti a sistemi di risposta automatica che precedono il colloquio con l'operatore. Non sono inclusi i tempi di trattamento della chiamata da parte dell'operatore (per esempio il periodo di colloquio tra operatore e utente).

Il tempo di instaurazione del collegamento dal NTP al «call center», può essere omesso e in tal caso va indicata l'omissione.

Quando un operatore affida il servizio a terze parti, l'operatore mantiene la responsabilità di fornitura dei dati sulla qualità, ma può affidare la misurazione alla terza parte, la quale dovrà fare misure separate per ciascun operatore con cui ha contratti.

Nel caso in cui le rilevazioni siano basate su campioni, questi devono essere scelti in modo casuale e tali da essere statisticamente indipendenti. Il numero minimo di campioni deve essere tale da garantire un valore di accuratezza relativa (rapporto tra intervallo di confidenza e media) non superiore al 10% con un intervallo di confidenza del 95%.

Periodi di rilevazione:

1º gennaio-30 giugno - 1º semestre;

1º luglio-31 dicembre - 2º semestre;

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Misure:

a) tempo medio di risposta alle chiamate entranti;

b) percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta è inferiore a 20 secondi.

Unità di misura:

per la misura *a)* secondi;

per la misura *b)* Valore percentuale.

Indicazioni obbligatorie:

a) metodo di rilevazione utilizzato, scelto tra quelli previsti;

b) numero di campioni osservati (nel caso di rilevazione su base campionaria).

Date d'invio dei rapporti all'Autorità:

1º semestre - periodo 1º gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre);

2º semestre - 1º luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo);

annuale 1º gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.

ALLEGATO 3
(art. 17 comma 4)

FATTURE CONTESTATE

Definizione dell'indicatore:

la percentuale di fatture per cui l'utente ha reclamato (in forma scritta o in altra forma riconosciuta dall'operatore e tracciabile) rispetto al numero di fatture emesse nello stesso periodo.

Obbligatorietà dell'indicatore:

facoltativo per il primo anno di attuazione della delibera (2005) ed obbligatorio dal secondo anno in poi.

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Rilevazione dei dati:

censuaria - tutti i reclami ricevuti nel periodo di osservazione indipendentemente dalla fondatezza del reclamo.

Periodi di rilevazione:

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Misura:

rapporto tra il numero dei reclami ricevuti nel periodo considerato e il numero di fatture emesse nello stesso periodo.

Unità di misura:

valore percentuale.

Date d'invio dei rapporti all'Autorità:

annuale 1º gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.

ALLEGATO 4
(art. 17 comma 4)

ACCURATEZZA DELLE FATTURAZIONE

Definizione dell'indicatore:

la percentuale di fatture con rettifica di precedenti fatture rispetto al numero di fatture emesse nello stesso periodo.

Obbligatorietà dell'indicatore:

obbligatorio.

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Rilevazione dei dati:

censuaria - tutte le fatture che riportano una correzione di precedenti fatture, indipendentemente dal periodo a cui si riferisce la fattura errata, emesse nel periodo di osservazione.

Periodi rilevazione:

1º gennaio-31 dicembre - annuale.

Misura:

rapporto tra il numero delle fatture che riportano una rettifica di precedenti fatture emesse nel periodo considerato e il numero totale di fatture emesse nello stesso periodo.

N.B. — La percentuale è calcolata considerando tutte le fatture che riportano una correzione di precedenti fatture, indipendentemente dal periodo a cui si riferisce la fattura errata, e il numero di fatture emesse nel periodo considerato.

Unità di misura:

valore percentuale.

Rapporti:

dati riferiti alle fatture emesse.

Date d'invio dei rapporti all'Autorità:

annuale 1º gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.

ALLEGATO 5
(art. 17 comma 4)

DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO

Definizione dell'indicatore:

percentuale di indisponibilità del servizio e tempo medio di disponibilità.

Obbligatorietà dell'indicatore:

facoltativo per il primo anno di attuazione della delibera (2005) ed obbligatorio dal secondo anno in poi.

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:

1° gennaio-31 dicembre - annuale.

Rilevazione dei dati, sono possibili due alternative:

1) censuaria - sulla base di tutti i dati rilevati, ovvero di tutti i cambiamenti di stato da disponibilità a indisponibilità del servizio e viceversa;

2) campionaria - su base di misurazioni effettuate su base campionaria.

N.B. — Nel caso si utilizzasse il secondo metodo, i campioni devono essere scelti in modo casuale e distribuiti in maniera uniforme sul territorio. Il numero minimo di campioni deve essere tale da garantire un valore di accuratezza relativa (rapporto tra intervallo di confidenza e media) non superiore al 10% considerando un intervallo di confidenza del 95%.

Nel caso il servizio sia fornito via satellite, il metodo di misura è il primo. Negli altri casi si possono utilizzare entrambe i metodi.

Periodi di rilevazione:

1° gennaio-31 dicembre - annuale.

Misure:

a) indisponibilità media del servizio misurata in (ore/anno)

b) tempo medio tra due indisponibilità del servizio.

N.B. — Il servizio può essere in uno stato di disponibilità o indisponibilità. Un servizio è nello stato di disponibilità quando è usufruibile dall'abbonato. La misura *a)* è data dalla somma dei periodi di disponibilità ininterrotta durante il periodo di osservazione diviso il periodo di osservazione stesso. Mentre la misura *b)* fornisce il valore medio dei periodi di indisponibilità del servizio.

Unità di misura:

per la misura *a)* ore/anno;

per la misura *b)* giorni solari.

Date d'invio dei rapporti all'Autorità:

1° semestre: 1° gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre);

2° semestre: 1° luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo);

annuale: 1° gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.

05A00353

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2004, n. 306, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2004).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2004, n. 306, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

1. All'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2005»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi».

Art. 3.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è prorogato di sei mesi.

Art. 4.

1. All'articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti:

«tre anni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi».

Art. 5.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

Art. 6.

1. All'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti parole: «entro il 30 giugno 2005».

Art. 7.

1. All'articolo 7, comma 1, alinea, e all'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Art. 8.

1. Il termine di dodici mesi indicato al comma 1 dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è prorogato di tre mesi.

Art. 9.

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2005.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto all'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 15 *(Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, *entro il 28 febbraio 2005*, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;

c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;

d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;

e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;

f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;

g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

h) previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga all'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato.

3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istituzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»:

«1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», come modificato dalla presente legge:

«4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi princìpi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro *tre anni* dalla data di entrata

in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai princìpi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità *e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi.* Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni", sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, compreso quello della commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei princìpi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei princìpi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 131 del 2003, come modificato dalla presente legge:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, *entro il 31 dicembre 2005*, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, essenziali per il funzionamento di comuni, province e città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante «Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001», come modificato dalla legge qui pubblicata:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2005, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 7 e 8, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante «Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001», come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 7 *(Riassetto in materia di tutela dei consumatori)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro *ventiquattro mesi* dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi».

«Art. 8 *(Riassetto in materia di metrologia legale)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro *ventiquattro mesi* dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»:

«Art. 16 *(Delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato "testo unico della radiotelevisione", coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.»

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse»:

«Art. 2 *(Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il terniine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi 2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137».

Testo del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 10 novembre 2004)**, coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2004, n. 306** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2004)**, recante: «Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica

1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini prevista da disposizioni legislative»:

«Art. 16. — Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'art. 1, commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica».

Art. 2.

Servizio civile

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 3, art. 14, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64» come modificato dalla legge qui pubblicata:

«3. Il presente decreto entra in vigore dal *1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005.*».

Art. 3.

Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi

1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui a decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» come modificato dalla legge qui pubblicata:

«1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell'interno, nonché all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all'art. 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attività o gruppi di attività di cui all'allegato al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno. Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate *entro il 31 dicembre 2005*».

Art. 4.

Ente irriguo umbro-toscano

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di quattro anni».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, recante: «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano» come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 5. — 1. Il termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, già prorogato dall'art. 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, *è prorogato di quattro anni.*».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:

«2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico».

Art. 5.

Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo la parola: «attribuito,» sono inserite le seguenti: «nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e», le parole: «per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» e le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004»;

b) al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 1, comma 2», sono aggiunte le seguenti: «del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 3 e 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, concernente «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministra-

tiva in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d), f), l), ee)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38» come modificato dalla legge qui pubblicata:

«3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, e successive modificazioni, è attribuito, *nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e* nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui *per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009* un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresì ai fini del rapporto di cui all'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, *da emanarsi entro il 31 dicembre 2004*, sono determinate le modalità di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.».

«5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'àmbito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art. 1, comma 2 *del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.*».

— Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, reca disposizioni «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2001, n. 137.

Art. 6.

Trattamento di dati personali

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

b) al comma 3, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 180, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dalla legge qui pubblicata:

«1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato *B)* che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il *30 giugno 2005*».

«3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'art. 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il *30 settembre 2005*».

Art. 7.

Codice della strada

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, è abrogato.

2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i *semirimochi* adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale *ONU/ECE 104*. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005»;

b) il comma 2-*ter* è *sostituito* dal seguente:

«2-*ter*. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, reca: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: «Nuovo codice della strada».

«*Art. 7-bis.*

Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard

1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è prorogato al 31 marzo 2005.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, anche in mancanza di normativa specifica, permane l'obbligo di utilizzo, per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, del casco protettivo omologato secondo gli standard previsti dalla normativa CE EN 1077».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo», come modificato dalla presente legge:

«7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005».

Art. 8.

Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «*31 dicembre 2005*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», come modificato dalla legge qui pubblicata:

«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il *31 dicembre 2005*, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e

gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione».

Art. 9.

Fornitura e manutenzione dei locali scolastici

1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.

1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2006.

1-ter. Ove le regioni, ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del termine relativo all'adeguamento al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei Vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142»:

«1. Gli interventi previsti dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 2 ottobre 1997, n. 340, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:

«54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo è riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. La quota residua del Fondo è riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonché per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse».

— Il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, reca «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 2. — Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto».

Art. 10.

Personale docente e non docente universitario

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e università»:

«Art. 5. *(Spese di personale docente e non docente universitario).* — 1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto, salvo che ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.

2. Per l'anno 2004, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'art. 51, comma 4, della 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Art. 11.

Programma Socrates

1. L'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante «Riordino del centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 2 *(Trasformazione della biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa.* — 1. La biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'art. 292 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è trasformata in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le proprietà strategiche alle quali l'Istituto si uniforma.

2. L'Istituto mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, ed è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'art. 3, comma 6.

3. All'Istituto sono trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dalla biblioteca di documentazione pedagogica, con sede in Firenze.

4. L'Istituto, in collegamento con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale oltre che alla creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e del processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le università e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando la diffusione dei relativi risultati; collabora con il Ministero della pubblica istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti della Unione europea.

5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia; sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della documentazione e della comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario già appartenente alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di banche dati».

Art. 12.

Consorzi agrari

1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005».

1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all'attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell'attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari» come modificato dalla legge qui pubblicata:

«4. *Entro il 31 dicembre 2005* l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarità delle attività d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.».

Art. 12-bis.

Proroga di termini in materia di allevamento di animali

1. Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2005.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del numero 19 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: «è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e» sono sostituite dalle seguenti: «è vietata».

3. Al numero 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto capoverso, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;

b) al settimo capoverso, le parole: «1º gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2013».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del numero 19, quinto periodo, dell'allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti»:

«A partire dal 1º gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda».

— Si riporta il testo del sesto e settimo capoverso del numero 22, dell'allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti», come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il *31 dicembre 2010*».

«A partire dal *1º gennaio 2013* l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie».

Art. 12-ter.

Proroga di termini in materia di pesca

1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: «1º gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2006».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 3-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante «Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca», come modificato dalla legge qui pubblicata:

«3-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'art. 22, paragrafo 1, lettera *b)*, del citato regolamento (CE) n. 2371/2002, alle navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al *1º gennaio 2006* continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto ministeriale 22 giugno 1982 del Ministro della marina mercantile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, nonché le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1º giugno 2000, recante regime definitivo di operatività delle navi da pesca costiera locale».

Art. 13.

Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie, di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 9-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488», come modificato dalla legge qui pubblicata:

«2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il *31 dicembre 2005*, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi».

«Art. 14.

Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti

1. Il termine di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2005.

1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il completamento dell'adeguamento si applica alle strutture ricettive esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei Vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante «Proroghe e differimento dei termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463:

«1. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere *b)* e *c)* del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto ministeriale 9 aprile 1994, del Ministro dell'interno pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Entro il 30 giugno 2003, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a nonna dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 2 *(Parere di conformità)*. — 1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell'art. 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.

2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro quindici giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto».

Art. 15.

Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella *A* del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 2, art. 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a nonna degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 è effettuata con uno o più elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1° gennaio 2002».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Art. 16.

Canoni demaniali marittimi

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è differito al 15 dicembre 2004.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»:

«2-*quinquies*. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'art. 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004».

Art. 17.

Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006

1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «per il periodo 2000-2004» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2004-2006».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«18. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 1, nonché al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader + "Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale", il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste *per il periodo 2000-2006*. Per le annualità successive il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Programma.».

Art. 18.

Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza

1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.

2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni*, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 4, della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante «Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari»:

«1. La nomina a giudice onorario aggregato, salvo quanto previsto dal comma 4, ha durata quinquennale e può essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno.».

«4. Il Ministro di grazia e giustizia procede, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli stessi o di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le relative piante.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, recante «Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'Amministrazione della giustizia»:

«Art. 2 *(Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza)*. – 1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'art. 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.

1-*bis*. All'art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"».

– Si riporta il testo dell'art. 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente: «Ordinamento giudiziario»:

«Art. 42-*quinquies (Durata dell'ufficio)*. — La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.

Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-*ter*, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.».

Art. 18-bis.

Modificazioni della legge 2 agosto 2004, n. 210

1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 2 agosto 2004, n. 210, le parole: «data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *f)* della legge 2 agosto 2004, n. 210, recante: «Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire», come modificato dalla presente legge:

«*f)* istituire un Fondo di solidarietà a beneficio dell'acquirente che, a seguito dell'insolvenza del costruttore a fronte della quale, in un periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la *data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'art. 1*, siano o siano state in corso procedure implicanti una situazione di crisi, dichiara di aver subito la perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto e il mancato conseguimento della proprietà o dell'assegnazione del bene;».

Art. 19.

Tutela della salute dei non fumatori

1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è prorogato fino al 10 gennaio 2005.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 51, comma 6 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»:

«6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2.».

Art. 19-bis.

Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera

1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi».

2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 31 dicembre 2005.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, recante «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque», come modificato dalla presente legge:

«Art. 10 *(Venezia e Chioggia)*. — 1. I comuni di Venezia e Chioggia elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale n. 962 del 1° settembre 1989. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

2. I progetti di massima di cui al comma 1 sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", nonché variante agli strumenti urbanistici generali.

3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorché non rientranti nella tipologia di cui all'art. 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale n. 962 del 1° settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purché sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e più in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalità e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, fatte salve specifiche e motivate prescrizioni integrative da parte delle autorità sanitarie competenti.

4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le

unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

4-*bis*. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1° gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi.

6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi.».

— Si riporta il testo dell'art. 13-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza»:

«2. I termini di adeguamento di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 18 aprile 2000 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.».

Art. 19-ter.

Società cooperative

1. Al settimo comma dell'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2005».

2. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile è stabilito al 31 marzo 2005.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 223-*duodecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dalla presente legge:

«Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'art. 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il *31 marzo 2005*».

— Si riporta il testo dell'art. 2512 del codice civile:

«Art. 2512 *(Cooperativa a mutualità prevalente)*. — Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci».

Art. 19-quater.

Norme per la sicurezza degli impianti

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Riferimenti normativi:

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

Art. 19-quinquies.

Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica

1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e all'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», come modificato dalla presente legge:

«150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi dell'art. 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro *trentasei mesi* dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203»

— Si riporta il testo dell'art. 17-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 1° agosto 2003, n. 200, come modificato dalla presente legge:

«Art. 17-*ter (Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica)*. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'art. 11, comma 2, e dall'art. 12, comma 2 della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'art. 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2005. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il finanzia-

mento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

Art. 19-sexies.

Proroga dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile

1. L'operatività del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata per gli anni 2005, 2006 e 2007 anche al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'impiego delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete dei Centri funzionali di protezione civile.

1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 154.970.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»:

«16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello *b)* di cui all'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, è istituito il «Fondo regionale di protezione civile». Il Fondo è alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile". L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

17. In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 è assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'art. 52, comma 6, della presente legge. Per l'anno 2004 il Fondo è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»:

«Art. 3 *(Attività e compiti di protezione civile).* — 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio».

Art. 19-septies.

Modifica al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154

1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis (Disposizioni transitorie). — 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 6, per l'attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»:

«6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la commissione di cui all'art. 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilità di avvalersi delle Capitanerie di porto o di altro soggetto.».

— Il testo del decreto ministeriale 3 marzo 1992, reca: «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il Fondo di solidarietà nazionale della pesca».

Art. 19-octies.

Denunce dei pozzi

1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 23, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», come modificato dalla legge qui pubblicata:

«6-*bis*. I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2005. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.».

Art. 19-nonies.

Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche

1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «per un periodo di dodici mesi a partire dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, fino al 30 settembre 2005».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dalla presente legge:

«8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata, *fino al 30 settembre 2005*, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.».

Art. 19-decies.

Consigli degli ordini professionali

1. Le disposizioni previste per gli ordini professionali dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n, 188, sono prorogate al 30 giugno 2005.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo delle disposizioni per gli ordini professionali di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali:

«Art. 1. — 1. All'art. 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 173, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004"».

«1-*bis*. Il regolamento previsto dall'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia più lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati.».

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A00500

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10829-XV.J (3687) del 19 novembre 2004, le cartucce esplosive per il sistema antincendio motori degli aeromobili MD80 e A320, denominate: «P/N 2-102770-1 (30903886)» e «P/N 2-102790-1 (30903898)» sono riconosciute, su istanza della Atitech S.p.A. con sede in Napoli, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella V categoria - gruppo «A» dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0276, 1.4C.

05A00375

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35277 del 13 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della S.p.a. Marietti coltelleria, con sede in Forno Canavese (Torino), e unnità di Forno Canavese, per il periodo dal 1º settembre 2004 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 35249 del 6 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Geyser 3 S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma per il periodo dal 22 luglio 2004 al 21 luglio 2005.

Con decreto n. 35250 del 6 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato pre art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Sidermontaggi S.p.a., con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 13 ottobre 2003 al 12 ottobre 2004.

Con decreto n. 35252 del 6 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato pre art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Cemar international S.p.a., con sede in Maranello (Modena) unità di Maranello e di Castelvetro di Modena (Modena) per il periodo dal 19 settembre 2003 al 27 gennaio 2004.

Con decreto n. 35253 del 6 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione art. 1, legge n. 223/1991 della RE.A.L. di Rezzesi Alessandro & C. Società in nome collettivo, con sede in Monte Santa Maria Tiberina (Perugia), unità di Santagata De Goti (Benevento), per il periodo dal 4 giugno 2004 al 3 dicembre 2004.

Con decreto n. 35254 del 6 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della L.M. SRL S.r.l., con sede in Torino, unità di Venaria Reale (Torino) per il periodo dal 28 settembre 2004 al 27 settembre 2005.

Con decreto n. 35255 del 6 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della S.E.F.I. S.pa. con sede in Chivasso (Torino) unità di Chivasso per il periodo dal 13 ottobre 2004 al 12 ottobre 2005.

Con decreto n. 35256 del 6 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della A.E.P.A. di Strafezza Anna & Viarengo Francesco (AEPA) S.n.c., con sede in Nichelino (Torino), unità di Nichelino (Torino) per il periodo dal 1º ottobre 2004 al 30 settembre 2005.

Con decreto n. 35257 del 6 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 della Argon Sud S.r.l., con sede in Frosinone, unità di Ceccano (Frosinone) per il periodo dal 17 marzo 2004 al 16 marzo 2005.

Con decreto n. 35251 del 6 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Trieste terminal cereali con sede in Trieste, unità di Trieste, per il periodo dal 1º aprile 2004 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 35258 del 6 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Belleli energy con sede in Mantova, unità di Mantova per il periodo dal 15 settembre 2004 al 14 marzo 2005.

Con decreto n. 35259 del 6 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ser.Fe.R, con sede in Viterbo, unità di Cassino (Frosinone), Civitavecchia (Roma), Formia (Latina), Orte (Viterbo) e Roma, per il periodo dal 1º settembre 2004 al 31 agosto 2005

Con decreto n. 35260 del 6 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. MGO, con sede in Oleggio (Novara) unità di Oleggio per il periodo dall'8 settembre 2004 al 7 settembre 2005.

Con decreto n. 35261 del 6 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ideal clima, con sede in Brescia, unità di Brescia - Rerarto radiatori tubolari (Brescia), per il periodo dal 27 ottobre 2004 al 26 ottobre 2005.

Con decreto n. 35262 del 6 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. GFI OIS, con sede in Torino, unità di Torino, Milano, Roma, Bari e Napoli, per il periodo dal 27 settembre 2004 al 26 settembre 2005.

Con decreto n. 35263 del 6 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla A.r.l. Cooperativa portabagagli e manovalanza stazione Acireale con sede in Acireale (Catania), unità di Messina per il periodo dal 5 marzo 2004 al 4 marzo 2005.

Con decreto n. 35264 del 6 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Mabitex, con sede in Cherasco (Cuneo), unità di Cherasco per il periodo dal 1º settembre 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 35265 del 6 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla A.r.l. Sogaf presso Ferrovie regione Campania, con sede in Napoli, unità di Napoli, Salerno e Caserta, per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 35266 del 6 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla A.r.l. Tirreno società cooperativa di lavoro, con sede in Civitavecchia (Roma), unità di Roma, per il periodo dal 1º agosto 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 35267 del 6 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla A.r.l. Cooperativa compartimentale siciliana fra portabagagli, con sede in Palermo, unità di Palermo e Messina, per il periodo dal 5 marzo 2004 al 4 marzo 2005.

Con decreto n. 35268 del 6 dicembre 2004, è concesso il trattamonto straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla s.c a.r.l. Cooperativa Cica Service, con sede in Genova, unità di Genova, per il periodo dal 1º marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 35269 del 6 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla A.r.l. Cooperativa portabagagli e manovalanza stazione Acireale, con sede in Acireale (Catania) unità di Catania e Messina, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 7 aprile 2004.

Con decreto n. 35272 del 6 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla s.c. a r.l. Cooperativa fra produttori di latte con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Cisterna di Latina, per il periodo dal 1º dicembre 2003 al 31 maggio 2004.

Con decreto n. 35273 del 7 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Datavision PLM, con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 20 luglio 2004 al 19 gennaio 2005.

Con decreto n. 35304 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Gruppo Pederzoli FIP ponteggi tubolari S.p.a., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 13 ottobre 2004 al 12 ottobre 2005.

Con decreto n. 35305 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Società cooperativa La Speranza, società cooperativa a responsabilità con sede in Bagheria (Palermo), unità di Bagheria, per il periodo dal 7 giugno 2004 al 6 giugno 2005.

Con decreto n. 35306 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993 della Marketing sud S.r.l. con sede in Bitonto (Bari), unità di: Catania, Catania, Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Milazzo (Messina), Terme Vigliatore (Messina), Capo D'Orlando (Messina), Patti (Messina), Torregrotta (Messina), Messina, Palermo, Palermo, Palermo, Reggio di Calabria, Trapani, Catania, Catania, Mascalucia (Catania), Gravina di Catania (Catania) per il periodo dal 27 ottobre 2004 al 29 aprile 2005.

Con decreto n. 35335 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Sampre società meccanica precisione S.r.l. con sede in Novate Milanese (Milano), unità di Novate Milanese, per il periodo dal 26 luglio 2004 al 25 luglio 2005.

Con decreto n. 35336 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della F.lli Campanile S.p.a. con sede in Napoli, unità di Arzano (Napoli) per il periodo dall'11 ottobre 2004 al 9 ottobre 2005.

Con decreto n. 35337 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione art. 1, legge n. 223/1991 della Gruppo calzaturiero campano s.r.l. con sede in Napoli, unità di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 13 settembre 2004 al 12 marzo 2005.

Con decreto n. 35338 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Net engineering S.p.a. con sede in Sesto San Giovanni (Milano) unità di Sesto San Giovanni per il periodo dal 25 ottobre 2004 al 24 ottobre 2005.

Con decreto n. 35339 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della Walter Tosto serbatoi S.p.a., con sede in Pescara, unità di Chieti, per il periodo dal 18 ottobre 2004 al 17 ottobre 2005.

Con decreto n. 35340 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Sol S.p.a., con sede in Pieve di Bono (Trento), unità di Brescia per il periodo dal 1º settembre 2004 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 35341 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della Pirelli submarine Telecom systems Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 26 maggio 2004 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 35342 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione art. 1, legge n. 223/1991 della Idra casting machines I.C.M. (ICM) S.p.a., con sede in Milano, unità di Brescia, per il periodo dal 20 settembre 2004 al 19 marzo 2005.

Con decreto n. 35343 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della Elettrocavi Italia S.r.I. con sede in Maclodio (Brescia), unità di Maclodio, per il periodo dal 1º agosto 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 35344 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione art. 1, legge n. 223/1991 della AIDA S.r.l., con sede in Milano, unità di Calolziocorte (Lecco), Pavone del Mella (Brescia), per il periodo dal 15 novembre 2004 al 14 maggio 2005.

Con decreto n. 35345 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Hal knowledge solutions S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, Roma, per il periodo dal 1º agosto 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 35346 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione art. 1, legge n. 223/1991 della Radial S.r.l., con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per il periodo dal 1º giugno 2004 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 35347 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della P.M. s.a.s. di Mannai Paolo, società in accomandita semplice, con sede in Iglesias (Cagliari), unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 29 febbraio 2004.

Con decreto n. 35348 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della AGV S.p.a. con sede in Alessandria, unità di Alessandria, per il periodo dal 23 agosto 2004 al 22 agosto 2005.

Con decreto n. 35349 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Cimi S.p.a. con sede in Cerreto Castello (Biella), unità di Cerreto Castello, per il periodo dal 6 settembre 2004 al 5 settembre 2005.

Con decreto n. 35350 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della Triumph international Rome S.p.a., con sede in Trescore Balneario (Bergamo), unità di Trescore Balneario, per il periodo dal 23 agosto 2004 al 22 agosto 2005.

Con decreto n. 35381 del 28 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Soved, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 12 luglio 2004 al 9 luglio 2005.

Con decreto n. 35382 del 28 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Forman, con sede in Legnaro (Padova), unità di Legnaro (Padova), per il periodo dal 19 luglio 2004 al 16 luglio 2005.

Con decreto n. 35383 del 28 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Manifattura Del Crati, con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), per il periodo dal 10 ottobre 2004 al 9 aprile 2005.

Con decreto n. 35384 del 28 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Veta 86, con sede in Ortona (Chieti), unità di Ortona (Chieti), per il periodo dal 13 ottobre 2004 al 12 aprile 2005.

Con decreto n. 35385 del 28 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nardi Italia, con sede in Abbate Guazzone Tradate (Varese), unità di Abbate Guazzone Tradate (Varese), per il periodo dal 1º luglio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35386 del 28 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Gino Pompeii S.a.s. di Valeriano Salvatore & C. in fallimento, con sede in Formia (Latina), unità di Formia (Latina), per il periodo dal 19 agosto 2004 al 18 febbraio 2005.

Con decreto n. 35401 del 3 gennaio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. C.M.A. Costruzioni meccaniche aeronautiche, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 24 marzo 2004 al 23 marzo 2005.

Con decreto n. 35402 del 3 gennaio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.c. a r.l. Cooperativa CICA Service, con sede in Genova, unità di Genova, Savona e Imperia per il periodo dal 1º settembre 2004 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 35403 del 3 gennaio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Cooperativa portabagagli produzione e lavoro a r.l., con sede in Pisa, unità di Pisa, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 30 settembre 2004.

05A00266-267-268-269-290-292

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35404 del 3 gennaio 2005, è annullato il decreto direttoriale n. 34829 del 29 settembre 2004 di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. O.M.Z., con sede in Collio (Brescia), unità di Collio (Brescia), limitatamente al periodo dal 22 ottobre 2004 al 2 maggio 2005.

05A00291

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Magliana soc. coop/va agricola a r.l.», in S. Croce di M.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza della Società cooperativa «La Magliana soc. coop/va agricola a r.l.», con sede in S. Croce di M., costituita per rogito dott. Antinucci Rosa in data 1º marzo 1994, repertorio n. 23442, registro società n. 2153 R.E.A. n. 84783, partita I.V.A./codice fiscale 00869510701, posizione B.U.S.C. n. 1216/267686, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A00380

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Giustina Coop. Edilizia. - Soc. coop. a r.l.», in Larino.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Giustina Coop. Edilizia. - Soc. coop. a r.l.» con sede in Larino - costituita per rogito dott. Giuseppe Macchiagodena in data 10 ottobre 1970, repertorio n. 28022, registro società n. 311 - R.E.A. n. 62274, partita I.V.A./codice fiscale 81002220705, posizione B.U.S.C. n. 402/113793, in liquidazione ordinaria dal 24 maggio 1997, liquidatore: sig. Ricci Francesco via S. Michele, 64 - 86035 Larino, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, ovvero non ha depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Si comunica, che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A00381

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Giovani Imprenditori Molisani - Soc. coop. a r.l.», in Boiano.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Giovani Imprenditori Molisani - Soc. coop. a r.l.» con sede in Boiano - costituita per rogito dott. Riccardo Ricciardi in data 26 novembre 1987, repertorio n. 37751, registro società n. 2453 - R.E.A. n. 79592, partita I.V.A./codice fiscale 00788760700, posizione B.U.S.C. n. 1084/244527, in liquidazione ordinaria dal 24 giugno 1993, liquidatore: sig. Colacci Giuseppe, via Corso Garibaldi, 48 - 86021 Boiano, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* secondo comma, del codice civile, ovvero non ha depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Si comunica, che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A00382

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501015/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | Vendite ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | Ufficio inserzioni ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | Numero verde ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.